

XCII.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Comunicazione di due progetti di legge d'iniziativa della Camera dei deputati: 1. Aggregazione del comune di Villa San Secondo, in provincia di Alessandria, al mandamento di Montechiaro d'Asti; 2. Aggregazione del comune di Molocchio, in provincia di Calabria, al mandamento di Radicena — Votazione per la nomina della Commissione del progetto di legge sulla riforma comunale e provinciale — Domanda del senatore Gadda al ministro della pubblica istruzione — Risposta del ministro — Discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 23 gennaio 1887 sull'ordinamento del Credito agrario — Osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano — Risposte dei ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio — Presentazione del progetto di legge: Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche polesane — Approvazione del disegno di legge: Spesa straordinaria per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale — Discussione del progetto di legge: Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo adattamento ad uso della regia ambasciata in Madrid — Osservazioni del senatore Cavallini e risposta del presidente del Consiglio — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Acquisto di mobilio ad uso delle regie ambasciate e legazioni all'estero aventi sede in locali demaniali; 2. Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere un mutuo di favore alla città di Grosseto; 3. Ricostruzione del comune di Campomaggiore; 4. Modificazioni alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 2ª) pel risanamento della città di Napoli — Proclamazione del risultato della votazione segreta per la nomina della Commissione per il progetto di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale — Votazione a scrutinio segreto per completare la detta Commissione e di sette progetti di legge — Approvazione dei progetti: 1. Autorizzazione a diversi comuni per eccedere i centesimi addizionali; 2. Convenzione colla Navigazione generale italiana per un servizio postale nel mar Rosso; 3. Modificazioni alla tariffa doganale generale relativamente ai pesci marinati ed al tonno sott'olio — Discussione del progetto: Estensione della inesquestrabilità agli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo per il culto, dagli Economati, dai comuni, dalle provincie e da altri enti — Domande del senatore Riberi alle quali rispondono il presidente del Consiglio ed il relatore — Proclamazione del risultato della votazione di ballottaggio — Proposta del senatore Finali a cui si associa il presidente del Consiglio — Ringraziamenti del presidente — Approvazione della proposta del senatore Finali — Proclamazione del risultato della votazione di quattro progetti di legge — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli esteri, ed i ministri della guerra, della pubblica istruzione, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Presentazione di due progetti di legge
d'iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato ha ricevuto un messaggio dal presidente della Camera dei deputati col quale si presentano i seguenti due progetti di legge d'iniziativa parlamentare:

« Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti »;

« Aggregazione del comune di Molocchio al mandamento di Radicena ».

Questi progetti saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

**Votazione per la nomina della Commissione
per la riforma
della legge comunale e provinciale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca per primo la votazione per la nomina di una Commissione speciale composta di nove membri, incaricata dell'esame del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Prego uno dei signori senatori segretari a voler fare l'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Ora si procederà alla estrazione a sorte di quattro scrutatori per lo spoglio delle schede.

(Il presidente estrae i nomi dei senatori scrutatori).

La sorte ha designato a scrutatori i senatori Verga C., Faina, Mescuzza e Ruschi.

Se qualche senatore non avesse ancora deposto la scheda nell'urna è pregato di farlo.

La votazione è chiusa. Avverto i signori senatori di non allontanarsi dalle aule del Senato

poichè si dovrà procedere ad altri appelli nominali sia per la votazione a scrutinio segreto, sia per completare la Commissione per la quale si è votato ora, nel caso che qualche candidato non abbia raggiunto la maggioranza a primo scrutinio.

I quattro senatori scrutatori sono pregati a volersi incaricare dello spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

**Interrogazione del senatore Gadda al ministro
dell'istruzione pubblica.**

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Vedendo che è presente il signor ministro della pubblica istruzione, mi permetto di rivolgergli una domanda.

È finito l'anno scolastico in corso e il corso inferiore d'architettura è compiuto a Firenze.

In una delle ultime sedute del Senato l'onorevole ministro mi aveva promesso che avrebbe provveduto al corso superiore d'architettura in Firenze.

Ora non dubito punto che abbia preso i provvedimenti opportuni, ma finora essendo ancora sconosciuti, è naturale che i giovani che dovrebbero essere promossi al corso superiore vivano in una certa sospensione d'animo.

Prego adunque l'onorevole ministro a dirmi se i provvedimenti da lui preparati intende di renderli palesi e di attuarli con quella sollecitudine che le circostanze specialissime in cui si trovano quei giovani reclama.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole senatore Gadda ha ricordato un debito mio verso il Senato, ed io ne lo ringrazio, perchè mi dà occasione di dire brevemente il perchè non l'abbia finora apparentemente adempiuto.

Già altre volte ebbi occasione di dire, così rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Gadda, come nella discussione del bilancio della istruzione pubblica, che non solo è divisa il mio di presentare una legge che regoli gli Istituti di architettura e la concessione

dei relativi diplomi, ma che già gli studi all'uopo sono assai inoltrati, e che è quasi pronto un disegno di legge che ho in animo di presentare al Senato del Regno al riaprirsi delle sue tornate, affinchè esso, con quella pienezza di cognizioni che gli è propria, ne faccia il primo esame.

Ma il senatore Gadda opportunamente mi ricorda che vi è una scuola a Firenze, istituita con decreto reale, la quale teoricamente si compone di due corsi: uno inferiore ed uno superiore; dico teoricamente, perchè, in seguito appunto a dibattimenti che ebbero luogo in questo ramo del Parlamento, si è rimasti intesi di sospendere l'attuazione del decreto reale per quanto riguarda il corso superiore, lasciando che il corso inferiore procedesse nella sua attuazione. Ma ormai siamo giunti a quel limite nel quale gli alunni del corso inferiore debbono passare a quel corso superiore, pel quale non vi sono ancora disposizioni precise, e la cui attuazione non è ancora regolarmente determinata.

Orbene, io assicuro l'onor. senatore Gadda e tutti coloro che giustamente si preoccupano della sorte degli Istituti di architettura in Firenze, che prima che si riapra l'anno scolastico, prima della presentazione del disegno di legge che regoli per tutta Italia il corso degli studi di architettura, prima d'allora io provvederò perchè possa farsi luogo in Firenze al passaggio dal corso inferiore al corso superiore; per guisa che gli alunni dei quali egli ha parlato, purchè abbiano superato convenientemente i loro esami, possono esser certi che avranno modo di proseguire i loro studi in un corso superiore.

E qualunque possano essere le proposte che io sono per fare al Parlamento intorno agli studi architettonici in Italia, non ne farò mai alcuna che escluda la istituzione in Firenze di una scuola che possa condurre a conseguire il diploma di architetto; poichè se per una parte i miei concetti sono indirizzati ad intrecciare gli studi dell'architettura sulla base degli studi scientifici delle scuole d'applicazione, per l'altra parte è mio intendimento fermissimo ed assoluto di stabilire in Firenze una scuola di architettura nella quale al sentimento e alla tradizione, all'ispirazione artistica si congiungano quegli studi scientifici che ne moltiplicano e ne rendono possibili le applicazioni.

Pare a me, come è parso al mio antecessore e come pare a tutti gli Italiani che considerano la storia dell'arte nostra e che ne hanno il sentimento, che sarebbe impossibile istituire scuole d'architettura in Italia, senza istituirne una nella città di Firenze.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onor. signor ministro delle sue parole che conforteranno certamente i giovani che si trovano nella condizione accennata da me.

È certo che il ministro terrà conto delle condizioni specialissime in cui si trovano questi studi in Firenze e nei provvedimenti che prenderà terrà conto della situazione in cui si trova questa scuola d'architettura.

PRESIDENTE. Esaurita questa interrogazione, domando alla Commissione permanente di finanza se ha in pronto qualche relazione sopra alcuna delle leggi che furono deferite al suo esame.

Senatore FINALI. Mi è grato poter rispondere che la Commissione di finanza, sollecitando i suoi lavori, si è messa in grado di riferire su tutti i progetti che furono mandati al suo esame.

PRESIDENTE. Allora prego gli onorevoli relatori a voler dare lettura delle relazioni che non si sono potute stampare.

Senatore VALSECCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VALSECCHI. Io avrei pronta la relazione per la: « Spesa straordinaria per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale ».

Sono agli ordini del Senato per darne lettura.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei che ora si procedesse alla discussione dei progetti di legge iscritti nell'ordine del giorno, e poi degli altri dei quali sieno pronte le relazioni. Del resto mi rimetto a quanto il Senato stabilirà per l'ordine dei suoi lavori.

PRESIDENTE. Non so se l'Ufficio centrale per il progetto sul credito agrario sia in numero...

Voci. È in numero.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 23 gennaio 1887 sull'ordinamento del Credito agrario » (N. 120).

PRESIDENTE. Allora si procede alla discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), sull'ordinamento del Credito agrario ».

Prego uno dei signori senatori segretari a leggere il progetto.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 120).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non so se gli onorevoli ministri di agricoltura e commercio e delle finanze abbiano letta la relazione.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... L'Ufficio centrale, accettando in massima il progetto, si è trovato particolarmente imbarazzato sopra due punti che specificherò. All'art. 2 si fa un'innovazione all'art. 34 della legge 23 gennaio 1887, per la quale, a parte altri due punti che si ammettono senza riserva dall'Ufficio centrale, si istituisce una nuova maniera di rappresentanza degli Istituti che saranno abilitati all'esercizio del Credito agrario, in persona di *associazioni libere* di *proprietari* e di *conduttori*. Ora le parole *associazioni libere*, che non rispondono ad alcuno degli Istituti di diritto commerciale o civile, fanno sorgere il dubbio sulla natura di coteste associazioni di proprietari e di associazione di conduttori. L'Ufficio centrale è d'accordo d'accettare l'articolo, *si et quatenus* piaccia al signor ministro di precisare i caratteri di quelle associazioni libere di proprietari e di conduttori nel regolamento che esso deve pubblicare per l'esecuzione della legge. E non si pretende altro che questo, che si specifichi trattarsi, cioè, di associazioni di persone le quali validamente si obblighino da un canto; e le quali, d'altra parte, come era detto nella relazione che aveva presentata l'onorevole mini-

stro d'agricoltura, industria e commercio di concerto con quello delle finanze, assumano l'obbligazione solidale.

Ciò in relazione all'art. 2.

C'è poi un altro punto della legge molto più grave, e che riguarda l'art. 3.

L'art. 3 è una nuova disposizione che s'introduce nella legge del Credito agrario e nel sistema anche del funzionamento della Cassa depositi e prestiti.

Ora per effetto di quell'articolo sarebbe la Cassa depositi e prestiti abilitata ad investire i fondi suoi disponibili, oltre che nei collocamenti dei quali parla l'art. 16 della legge 9 dicembre 1875, cioè in cartelle fondiarie, anche in acquisto di cartelle agrarie.

Ora, l'Ufficio centrale sarebbe stato unanime, se la stagione parlamentare gli ne avesse data l'abilitazione, di pregare il Ministero di ritirare l'accennata disposizione. Ma siccome comprende che, ritirandola, la legge arenerebbe, imperciocchè ora ci manca l'altro ramo del Parlamento; così è stato concorde nel desiderare che, da parte dei ministri, si riconosca il pericolo dell'applicazione indeterminata dell'art. 3, non solo per evitare che grandi speranze sorgano perfino negli speculatori, ma anche per grandi imbarazzi a cui potrebbe essere esposto il servizio difficilissimo e delicatissimo della Cassa depositi e prestiti.

Quindi è stato concorde l'Ufficio centrale nel desiderare che, da parte dei ministri, si assuma l'impegno che, nel regolamento da pubblicarsi, si determinino le condizioni indispensabili, perchè venga eliminato in modo assoluto qualunque rischio nell'accennato genere di rinvestimenti, e perchè a cotesti rinvestimenti si destini la minor somma possibile.

Ove le dichiarazioni degli onorevoli ministri rispondessero agli intendimenti dell'Ufficio centrale, esso ritirerebbe la sua opposizione, e voterebbe anche l'art. 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sono grato all'Ufficio centrale ed al suo relatore della solerzia con la quale hanno portato innanzi al Senato la discussione di questo disegno di legge, per il quale ragionevolmente può dirsi *periculum est in mora*, e dello spirito di conciliazione per cui, vinte

tutte le titubanze, si sono rimessi alle dichiarazioni che tanto io, quanto il mio onor. collega ministro delle finanze avremmo fatto intorno ad alcuni punti controversi.

Il ministro delle finanze darà ragione dell'articolo di questo disegno di legge concernente la Cassa depositi e prestiti, perchè è cosa di sua competenza; io mi limiterò ad alcune brevi dichiarazioni sulla parte che mi riguarda, e spero di riescire con esse a togliere qualunque dubbio.

Per ben comprendere l'attuale progetto di legge, e quindi l'art. 2 che ne fa parte integrante, bisogna por mente a due circostanze. Convieni, in primo luogo, aver presente la legge sul Credito agrario, la quale riesci a trionfare dopo una lunghissima discussione nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento; talchè si può dire di essa, che sia una legge elaborata in tutte le sue parti. Si deve in secondo luogo por mente al motivo che ha indotto il Governo a presentare questo disegno di legge ed a raccomandarne al Parlamento l'urgente approvazione. Ed il motivo è che si ha buona ragione di credere che col provvedimento in esame si avrà modo principalmente di sollevare l'industria enologica che in alcune provincie attraversa una ben grave crisi.

Il Senato ricorderà che nel primo disegno di legge sull'ordinamento del Credito agrario, agli Istituti autorizzati alla emissione dei mutui ipotecari per i miglioramenti e per le trasformazioni agrarie era data facoltà di farsi rappresentare da speciali agenzie. Questa facoltà non era concessa per le operazioni concernenti prestiti agli agricoltori, dei quali discorre il titolo primo della legge medesima.

Coll'art. 2 s'intende oggi estendere a questa prima categoria di operazioni quelle agevolanze che erano state date alla seconda; ed in ciò l'Ufficio centrale consente perfettamente.

Il dubbio sorge intorno ad alcune parole che sono nell'art. 2 del progetto e non nel corrispondente articolo della legge attuale, le quali dicono che « la rappresentanza degli Istituti può esser data *ad associazioni libere di proprietari* ».

Che cosa intendiamo per associazioni di proprietari? qual vincolo giuridico debbono esse avere per potersi creare intermediarie degli Istituti

di credito agrario? Ecco ciò che si domanda.

Noi abbiamo visto che nelle Puglie, in Sicilia ed in altre parti del Regno si è manifestata la tendenza fra i proprietari di costituirsi in associazione, allo scopo di ottenere con la concessione di ipoteche anticipazioni e mutui per essere di comune vantaggio.

È sembrato quindi opportuno di comprendere nella legge la facoltà agli Istituti di concedere la loro rappresentanza anche ad associazioni libere di proprietari; ma non si è inteso certamente di dire con ciò che queste associazioni libere di proprietari, di cui parla l'art. 2, non debbano avere alcun vincolo, e non debba esservi solidarietà fra i soci. Nel regolamento avremo cura di spiegare la frase nel senso che le associazioni libere di proprietari o di conduttori di fondi rustici debbono avere vincolo giuridico e portare responsabilità tra i soci.

Potrei anzi affermare che non sarebbe, a rigore, necessaria questa dichiarazione, perchè, se così non fosse, non avrebbero ragione di essere le associazioni libere. Quale Istituto di credito mutuerrebbe o si farebbe rappresentare da queste associazioni, se non presentassero alcun vincolo ed impegno giuridico, e la solidarietà tra soci?

Ma, non ostante ciò, trovo giusto e lodevole che l'Ufficio centrale ne abbia fatto oggetto di dubbio al Governo, ed il Governo per mio mezzo dichiara che questo è il senso che intende dare alle associazioni libere, senso che sarà meglio esplicito ove occorra, come in sede più opportuna, nel regolamento.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Rispondo per la mia parte alle osservazioni fatte in nome dell'Ufficio centrale dall'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Comincio col dichiarare che è stata sempre mia ferma intenzione di mantenere la sicurezza delle basi della istituzione benefica della Cassa dei depositi e prestiti.

Io non mi sono mai prestato a nessuna combinazione, a nessuna disposizione, a nessuna velleità che potesse menomamente infirmare codesta sicurezza.

La disposizione votata dalla Camera dei de-

putati e sulla quale è sorto il dubbio mi pare veramente innocua; e in ogni modo non è tale da far dubitare che le basi di sicurezza di questo grande e benefico Istituto possano essere scosse.

Bastino due sole considerazioni: la prima è che si tratta di dare una facoltà, non d'imporre un obbligo.

La Cassa depositi e prestiti è facoltata ad investire una parte dei depositi in cartelle agrarie, ma non ne ha punto il dovere.

È ben ragionevole il ritenere per fermo che il Consiglio d'amministrazione da cui è regolata la Cassa, e la Commissione parlamentare di vigilanza che soprintende al Consiglio, provvedano, con molta cautela ed oculatezza, affinché gli investimenti della Cassa siano sicuri e di pronta *realizzabilità*, secondo la frase che si legge nella relazione dell'Ufficio centrale.

L'investimento naturale è il conto corrente col Tesoro dello Stato, poi vi è l'investimento in rendita pubblica, eccezionalmente poi, e quando proprio non vi fosse nessun pericolo e tutte le convenienze fossero dimostrate, vi sarebbe l'investimento di cui si parla in questo articolo.

Io credo che l'onor. Majorana possa avere abbastanza fiducia nella saviezza del Consiglio di amministrazione e della Commissione permanente di vigilanza.

La seconda osservazione è questa. L'onorevole Majorana sa meglio di me che la legge ora vigente permette alla Cassa di fare investimenti de' suoi capitali in cartelle fondiarie. Si parlava di cartelle fondiarie allora e non di cartelle agrarie, perchè ancora non era sorta l'istituzione del Credito agrario.

Ora questa istituzione è sorta, e naturalmente si è domandato: perchè la Cassa depositi e prestiti può investire i suoi capitali in cartelle fondiarie e non in cartelle agrarie?

Non hanno forse anche queste la stessa garanzia ipotecaria sul fondo e sui frutti del fondo? È sembrata quindi un'assimilazione molto logica quella che la Camera ha fatto e che il Governo ha creduto di assecondare.

Sia adunque perchè trattasi di una facoltà, non punto di un obbligo, sia perchè trattasi d'una facoltà subordinata alla deliberazione di un Consiglio d'amministrazione e di una Commissione parlamentare, sia finalmente perchè trat-

tasi di colmare una lacuna delle leggi vigenti, non essendovi ragioni sufficienti per escludere l'investimento in cartelle agrarie, l'onorevole Majorana può convincersi che i suoi dubbi facilmente si dileguano.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho domandato la parola a supplemento delle cose dette dal mio collega delle finanze, e per eliminare un dubbio che potrebbe sorgere.

Io ricordo all'onor. Majorana che le cartelle si riferiscono a due specie di crediti, ma in entrambe sono garantite. L'una è quella di cui più specialmente ha parlato l'onor. ministro delle finanze, e riguarda i mutui ipotecari per trasformazioni e miglioramenti di coltura; e le cartelle corrispondenti sono garantite dalle ipoteche e da quel privilegio speciale di cui fu molto discusso in Senato, quando si trattava la legge ora in vigore.

Le cartelle dell'altra maniera possono anche essere garantite da ipoteche, perchè fondate su cambiali o sopra conti correnti sorretti da garanzia ipotecaria; ed in ogni modo sono garantite dallo speciale privilegio accordato al Credito agrario propriamente detto.

Ma, ad ogni modo, giacchè si fa questa legge nell'intento di favorire la creazione di Istituti di Credito agrario, non vorrei che le cartelle agrarie, meccanismo principale del loro funzionamento, venissero ad essere anticipatamente discreditate.

Le cartelle agrarie, come l'hanno concepite il Governo ed il Parlamento, e come risulta dalla legge, sono titoli che hanno piena garanzia, sia per i mutui del titolo I della legge, sia per quelli del titolo II.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Mi dichiaro soddisfatto della promessa del signor ministro d'agricoltura, industria e commercio, di tener conto nel regolamento di prescrivere le guarentigie giuridiche pel funzionamento delle associazioni libere di proprietari e di conduttori.

Solo faccio un'osservazione.

L'onor. ministro diceva: Se non si esigesse quanto raccomanda il senatore Majorana-Calabiano, non sarebbe possibile la rappresentanza; quali Istituti si farebbero rappresentare da associazioni non legalmente obbligate? Io replico al signor ministro:

Quegli Istituti che sono poco solidamente costituiti o non bene organizzati e amministrati, quelli che somigliano ai moltissimi che vogliono comunque incettare affari, che vivono stentamente, che falliscono e fanno fallire.

E una legge che desse facoltà di creare rappresentanze irresponsabili, incoraggerebbe gli Istituti all'imprevidenza e all'abuso delle facoltà che loro vengono dalla legge medesima.

Del resto, a me basta che sia meco d'accordo il signor ministro, nel concetto d'introdurre le opportune disposizioni nel regolamento.

L'onor. ministro delle finanze invece, mantenendosi molto sulle generali, ha detto che egli crede che la facoltà che accorda l'articolo sia, e riuscirà sempre, innocua alla Cassa depositi e prestiti.

Trattandosi di un'esperienza futura, il mio amico ministro Magliani, uomo positivo per eccellenza, non ha fatto bene a mostrarsi cotanto roseo. Ma egli avrebbe dovuto almeno impegnarsi di provvedere col regolamento alla difesa dell'Istituto sottoposto al suo Ministero: questo era il punto a cui egli doveva rispondere.

Ma il signor ministro si accontenta di assicurare che della nuova potestà la Cassa depositi e prestiti userà, come sempre usò bene di ogni maniera di sue competenze. Ma pare non voglia egli avvertire che ora versiamo su facoltà assolutamente diversa. Qui siamo nell'esercizio del Credito propriamente mobiliare; la prima maniera di cartelle, al cui acquisto si autorizza la Cassa depositi e prestiti, non riguarda che obbligazioni dell'Istituto garantite da mutui, con privilegio su cose essenzialmente mobili, le più attualmente inesistenti perfino, come i ricolti e le derrate che si sperano dagli agricoltori, siano proprietari, siano conduttori.

Ora sarà rispondente alle esigenze della prudenza e della economia il ritenere *a priori* che si trovi maggiore guarentigia nell'investimento in cartelle agrarie emesse secondo il primo titolo della legge del 1887, cioè sopra mutui garantiti dai frutti in speranza, di quanta da

accorti capitalisti se ne troverebbe nell'esercizio della funzione dello sconto, delle anticipazioni e di altre funzioni bancarie?

Il rischio che c'è nello sconto e nelle anticipazioni, secondo me, *a priori*, direi che è molto minore del rischio che si corre nell'acquisto di cartelle agrarie a mera base mobiliare. La guarentigia di queste cartelle, che si suppone reale, riguarda una realtà o inesistente o che assai facilmente scappa; una realtà, in ogni modo, che l'Istituto, detto Cassa depositi e prestiti, il quale sta a Roma, non può constatare fino a qual punto sia vera, e nessuno al mondo potrà guarentire che sarà sussistente fino al rimborso o alla rivendita della cartella. Oltrechè, per le medesime ragioni, il valore di questa è quotidianamente mutevole. Ed è per questo che l'Ufficio centrale avrebbe voluto eliminare affatto l'art. 3. Ma poichè disgraziatamente le più gravi discussioni si hanno da improvvisare, e non c'è modo di maturare le leggi; fu detto che ci saremmo accontentati, se si fosse assunto l'impegno d'inserire nel regolamento la prescrizione che, cioè, quelle cartelle soltanto si sarebbero potute acquistare, le quali, dalla indiscutibile floridezza dell'Istituto emittente, avrebbero la più incontestabile guarentigia.

Intendo infatti che, quando l'emissione delle cartelle fosse fatta dal Banco di Napoli, di Sicilia o dalla Banca Nazionale, per la qualità dell'emittente la guarentigia ci sarebbe e un investimento di piccola parte di capitali disponibili della Cassa depositi e prestiti quasi quasi non correrebbe rischio alcuno: ma siccome in base alla legge del 1887 in tutto il territorio italiano possono sorgere moltissimi Istituti che esercitino il credito agrario, nessuno potrà dire mai che, sempre, cotesti Istituti, e in tutte le condizioni, saranno per fare onore alle loro obbligazioni.

Ora, essendo più che possibile il danno, sarà bene che per legge alla Cassa depositi e prestiti si autorizzino le operazioni onde nell'articolo terzo, le quali sono essenzialmente aleatorie?

Ecco dove stava il quesito dell'Ufficio centrale. Si dice: Ma è una facoltà quella che la legge concede. Io soggiungo: Ma quando il legislatore ha data cotesta facoltà non ha, con ciò solo, assunto la responsabilità di ri-

spettare il fatto di chi, in conformità della legge, attua la facoltà medesima?

Se si trattasse di Amministrazioni, di proprietà, di capitali privati, io lo capisco, che l'interesse privato salvaguarderebbe abbastanza; molto più che, ad utile e rischio suo, al libero cittadino nemmeno si può interdire il giuoco che non è proibito: ma trattandosi di interesse pubblico, di azienda che deve gelosamente custodire il capitale affidatole, che nessuna parte deve comprometterne, che da ogni avidità di subiti guadagni deve rifuggire, che Istituto di beneficenza non deve essere: non si può, senza alterare l'indole dell'istituzione, senza esporla a gravi pericoli, concederle una facoltà pericolosa. La Cassa depositi e prestiti, agendo anche colla più grande buona fede, colla maggiore occulatezza, può inciampare in un errore, e *a posteriori* possono seguire delle vicende per cui tutto ciò che costituiva la maggiore cautela al momento di accendere il debito, può completamente svanire.

E sarà malissimo che un Istituto, che dev'essere circondato dalla più completa e immutabile fiducia, si impigli, con autorizzazione di legge, in un ordine di affari aleatori?

Mi si dice: Ma sapete che, quando si fa l'investimento in cartelle fondiarie, per eguale ragione deve farsi in cartelle agrarie. A me pare esorbitante la pretesa somiglianza. Il Credito fondiario, innanzi tutto, al momento in cui al 1875 fu abilitata la Cassa dei depositi e prestiti a fare investimenti nelle cartelle da esso emesse, era esercitato da pochissimi privilegiati Istituti sotto la vigilanza del Governo. È ben vero che quegli Istituti, dopo la nuova legge, non sono sottoposti all'antica vigilanza; e tal altro n'è sorto, nè sappiamo quali altri ancora sorgeranno. Ma, secondo la legge del 1875, gli Istituti esercenti il Credito fondiario, e per la qualità loro, e per la somma dei capitali destinati al servizio del credito fondiario, offrivano in generale essi stessi ogni maniera di guarentigia, indipendentemente dagli inconvenienti che si sarebbero potuti verificare nei singoli affari.

Ove anche il fallimento di un debitore, seguito dalla spropriazione, avesse lasciato qualche perdita all'Istituto, questo se ne sarebbe affrancato mediante gli utili dell'insieme dei suoi affari.

Ad ogni modo, rispetto agl'Istituti da sorgere pel Credito agrario e in ispecie rispetto alle cartelle emesse su mutui nemmeno ipotecari, versiamo in condizioni assolutamente diverse.

Eppure, appunto per non creare ostacoli a che la legge passi, l'Ufficio centrale fu unanime nell'accontentarsi di pregare il Governo, e specialmente il ministro delle finanze, di volersi dare il pensiero d'inserire nel regolamento una qualche guarentigia sulle condizioni alle quali sarà esercitata la perigliosa facoltà onde nell'art. 3, e di prescrivere il limite dell'esercizio della facoltà medesima.

Se l'onor. ministro non potrà dare in merito una guarentigia, la legge passerà lo stesso, ma l'Ufficio centrale, avendo fatto il suo dovere, sarà dolente di non potersi dire soddisfatto.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io non ho risposto per le generali, ma con ragioni positive e concrete.

Io ho detto in primo luogo che qui non si tratta di imporre un obbligo alla Cassa dei depositi e prestiti, ma di darle una facoltà. Ho soggiunto che questa facoltà non è regolata soltanto dal Ministero del tesoro, ma da un Consiglio di amministrazione il quale opera sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare. Io non mancherò di raccomandare ai Consigli amministrativi e parlamentari di non essere punto facili nell'ammettere l'investimento in cartelle agrarie. Ma non posso assumere l'impegno assoluto d'impedire che si facciano simili proposte quando siano giudicate utili e tali da non recare alla Cassa alcuno anche lontanissimo pericolo di perdita.

Io convengo che l'investimento più solido è quello in rendita pubblica; ma talora è egualmente solido e più utile quello in cartelle fondiarie.

Io non voglio adesso discutere se quando fu autorizzata la Cassa depositi e prestiti a fare investimenti in cartelle fondiarie si fosse avuto in vista soltanto che il Credito fondiario era esercitato da pochi Istituti molto noti nel Regno, non voglio neanche trarne la conseguenza che deriverebbe dalle premesse dell'onor. senatore Majorana, che oggi essendo libero l'esercizio

del credito fondiario cessa la facoltà della Cassa dei depositi e prestiti d'investire in cartelle fondiarie una parte de' suoi depositi. Credo che la conseguenza sarebbe più larga delle premesse.

Tutto dipenderà dalla saggezza dell'Amministrazione.

Io credo che il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di vigilanza non ammetteranno l'investimento in cartelle fondiarie quando il Credito fondiario non sia esercitato da Istituti rispettabili e di grande solvibilità. Ed io credo che debba dirsi lo stesso per le cartelle e pel Credito agrario.

Quando si ammette l'investimento con questa limitazione e con queste prudenziali riserve in cartelle fondiarie, non vi è ragione sufficiente per negarlo, usando però le stesse cautele, allorchè trattasi di cartelle agrarie, le quali sono garantite allo stesso modo.

Si potrà essere più restii ad accettare le cartelle agrarie del primo stadio; ma quelle del secondo sono garantite sempre da ipoteca come le cartelle fondiarie.

Quindi, pur convenendo in massima nelle osservazioni dell'Ufficio centrale, io mi limito a dichiarare che per parte mia non mancherò di procedere e di far procedere colle più scrupolose cautele nell'interesse della Cassa di depositi e prestiti, allorchè si tratti eventualmente d'investimenti in cartelle agrarie, e spero che ciò possa soddisfare l'onor. Majorana.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le dichiarazioni ch'io ho fatto precedentemente sul punto sul quale l'Ufficio centrale chiedeva una dilucidazione dal Governo, e che sono state accolte dall'Ufficio medesimo, avrebbero chiusa la discussione. Mi consenta però il Senato ch'io dica ancora qualche parola sulle premesse, poichè nelle conclusioni siamo d'accordo; mi parrebbe di mancare al mio dovere non dicendole.

Si è fatta una legge sul Credito agrario, e si è fatta dopo maturi studi e lunga preparazione nel Governo, dopo larga discussione innanzi alla Camera dei deputati ed al Senato; e questa legge fu data come una promessa di migliore avvenire per l'agricoltura. Non ha

potuto ancora essere attuata, ed è inutile che ne dica le ragioni poichè le accenna l'Ufficio centrale.

Il progetto di legge che ora si presenta, e che spero venga accolto favorevolmente, ha appunto lo scopo di dare più facile e pronta esecuzione alla legge precedente.

Ora, il meccanismo necessario per la esplicazione tanto della precedente legge, quanto di questa, è la cartella agraria, come il meccanismo del Credito fondiario è la cartella fondiarie, come quello degli Istituti di credito è la cambiale, il conto corrente, il biglietto.

Ora, o signori, mi duole che una voce venuta dall'onor. Majorana-Calatabiano, più autorevole ancora perchè detta a nome dell'Ufficio centrale, accenni quasi ad un discredito anticipato di queste cartelle, o, in altri termini, mostri di dubitare della solidità di esse. Giova osservare che nè il Senato, nè la Camera, nè il Governo ne hanno dubitato nel preparare quella che ora è legge dello Stato. Finchè l'onor. relatore dice che la Cassa dei depositi e prestiti debba procedere con tutta cautela, come ha ripetuto il collega delle finanze, ad impiegare i suoi capitali in acquisti di queste cartelle, trovo spiegabile l'avvertimento e nulla vi è da osservare in contrario per parte mia.

Mi pare che il relatore abbia detto anche che queste cartelle mancano di garanzia; no, onor. Majorana, non mancano di garanzia.

Le cartelle della prima specie, oltre alla possibilità dell'iscrizione ipotecaria, hanno sempre la garanzia nel pegno. E il pegno sa bene quali diritti conferisce al creditore.

Questa cartella agraria è sembrata tanto sicura che, quantunque nè io l'avessi proposto nel primitivo disegno di legge e nemmeno la Camera dei deputati quando la discusse ed approvò, il Senato volle accoglierla, osservando che, se si accordava la emissione delle cartelle agrarie appoggiate sull'ipoteca e sul privilegio per i mutui atti a trasformare od a migliorare le colture, non vi era ragione di negarla pei prestiti agrari del titolo primo, pei quali si era creato uno speciale sistema di guarentigie.

È così sicuro, pertanto, questo meccanismo del credito, che mi venne consigliato e proposto dal Senato; ed io ne rimasi così persuaso che lo sostenni poi innanzi all'altro ramo del Parlamento, il quale approvò le deliberazioni del

Senato. È quindi inesatto asserire che queste cartelle non abbiano garanzia. Si ha ragione invece di dire che l'abbiano completa sia per i mutui del titolo primo, sia per i mutui del titolo secondo.

È diversa la natura della garanzia, perchè diversa è la natura del credito, ma la garanzia vi è.

L'onor. Majorana ha poi parlato di speculatori, di Istituti di credito falliti. Ma Dio buono! il Senato ricorderà che fu dato l'esercizio del Credito agrario principalmente alle Casse di risparmio, e non ho bisogno di dire che le Casse di risparmio hanno compiuto e compiono nel nostro paese funzioni veramente benefiche.

Già parecchie di esse, pure non avendo i mezzi che la legge attuale fornisce, hanno fatto a favore del Credito agricolo quello che potevano; oggi sono certo faranno di più, a cominciare dalla benemerita Cassa di risparmio di Milano. Sono questi, o signori, gl'Istituti ai quali la legge concede l'esercizio del Credito agrario. E poi ci sono gli altri Istituti di credito, i quali hanno le garanzie volute dal Codice di commercio, nè io potrei crearne altre. Vi si ponno anche aggiungere gl'Istituti di emissione coll'autorizzazione del Governo; e noti il Senato, che l'emissione delle cartelle non può mai essere data senza che si sia dimostrata l'esistenza di capitali e l'impiego di parte di questi capitali in mutui ipotecari, e dopo tutto occorre l'autorizzazione del Governo per emettere le cartelle. L'autorizzazione del Governo non è richiesta per l'esercizio del Credito agrario, che è dato dalla legge; ma per l'emissione delle cartelle ci vuole essenzialmente.

Tutte queste garanzie furono create da voi medesimi, onorevoli senatori, voi stessi me le avete suggerite in parte, poichè io ne aveva presentate solo alcune.

Ora, dopo tutto questo, io non vorrei, nel momento in cui votate questa legge, che sorgesse alcun dubbio nell'animo vostro, che vi possa essere deficienza di garanzie riguardo a queste cartelle.

Esse sono garantite in tutti i modi, sono garantite come il Parlamento ha voluto, come ha voluto principalmente il senno del Senato.

Ecco perchè io ho dovuto ripigliare la parola, non perchè il disegno di legge, a cui

ormai anche l'Ufficio centrale presta il suo assenso, abbia bisogno di difesa; ma perchè sorga la voce del Governo per dichiarare che la legge del Credito agrario sarà eseguita come la intese il Parlamento; scrupolosamente sarà eseguita con tutte le garanzie che il Parlamento ha voluto, e sarà eseguita in modo che le cartelle agrarie che rappresentano la duplice forma di credito agrario abbiano sempre tutte quelle garanzie che la legge stabilisce.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole ministro delle finanze conchiudeva ammettendo la distinzione fra cartelle ipotecarie e quelle a garanzia sui frutti sperati o esistenti; e pensava che la Cassa depositi e prestiti non farebbe acquisti in cartelle non ipotecarie, poichè il Consiglio di vigilanza non l'avrebbe permesso. Ma innanzi tutto dirò: perchè, intanto, nella legge si comprendono le cartelle a mera ed esclusiva base mobiliare?

D'altra parte, senza preoccuparmi del come la legge sarà eseguita, chè io la ho esaminata qual'è, osservo che, siccome ho fatto parte da parecchi anni e faccio ancora parte del Consiglio di vigilanza, incidentalmente posso dire che quel Consiglio non si è mai occupato di affari propriamente amministrativi, tranne delle questioni di massima. Anzi, avvenne il caso che una Società d'irrigazione domandò una anticipazione, ed il Consiglio di Stato opinò che fosse udito il parere del Consiglio di vigilanza; ma questo ritenne la propria incompetenza, non giudicandosi autorizzato ad assumere ingerenza alcuna e responsabilità amministrativa; e parecchi colleghi, presenti in Senato, al pari di me conoscono il fatto cui accenno.

Io non voglio dilungarmi: il ministro responsabile vedrà come la legge deve essere interpretata ed eseguita.

Replicando al ministro di agricoltura e commercio, gli dirò che veramente io non mi attendevo che egli mi chiamasse a favorire, a parole, il buon successo di un Istituto che ha da sorgere.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non pregiudicatelo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non lo si pregiudica, quando si cerca d'indagare la

serietà dell'Istituto da sorgere; si declina, invece, la responsabilità che nasce dal creare speranze infondate. Gli Istituti non sono seri, sol perchè a noi possa piacere di definirli tali!

A giudicare, se non altro, dal fatto che la legge del gennaio 1887 non ebbe peranco alcuna esecuzione, c'è da sperare ben poco dai nuovi puntelli che le si apprestano. Le difficoltà di carattere regolamentare incontrate nella sua applicazione non le reputo gravissime. Io ho ragione di dubitare del grande successo della prossima applicazione, perchè il gettare nel nostro depauperato mercato di capitali nuova carta, non è rimedio per la moltiplicazione di essi e pel loro acquisto a buon mercato. Tutto ciò per altro non toglie che se sorgono, come certo possono sorgere, delle Società che, pur distraendoli da altri collocamenti, destinino dei capitali all'esercizio del credito agrario, e però diano le guarentigie, non avessimo tutti ad esserne soddisfatti. Il credito o il discredito nascerà dai fatti stessi; perfino degli Istituti di Credito fondiario, e il ministro di agricoltura industria e commercio deve saperne qualche cosa, in altri tempi sono incorsi in gravi irregolarità, e hanno prodotto danni notevoli; e tacio delle Casse di risparmio, delle Banche agricole, delle popolari-industriali, ecc.

Ma finchè si discorse di organizzare il Credito agrario senza l'azione e il puntello dello Stato, nessuno sollevò dubbi. Se ora di questi mi sono fatto interprete, egli è che alla sorte degli Istituti da sorgere, poco provvidamente si vuole associare la Cassa depositi e prestiti, o almeno si vuol chiamarla per dar credito a titoli che ignoriamo se e fino a qual punto potranno meritargli.

È curioso poi il pretendere che si affermi in Parlamento che una legge, la quale deve avere una larghissima applicazione, sempre in tutti i casi dovesse produrre buoni effetti; e ancor più curioso è il pretendere che non si dovesse premunire il Governo, che dà facoltà ad enti da lui dipendenti e che si compenetrano in lui stesso, che fanno parte dello Stato, quale è la Cassa depositi e prestiti, non si dovesse premunire contro le difficoltà e i pericoli nei quali slancia cotesto Istituto; dovesse aver lode anzi del fatto che, per legge, lo impiglia in affari essenzialmente aleatori! Imperocchè è mia immutabile opinione che per quanto nell'acquisto delle

cartelle agricole si possa avere una garanzia teorica, la realtà di questa dipende anche e principalmente dalla buona fortuna; ed il possesso delle cartelle agrarie non sarà mai l'esatto equivalente del capitale, pel loro acquisto, investito.

Non aggiungo altro.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare non per rientrare nella discussione sulla quale ormai è inutile ritornare, ma unicamente per dare un chiarimento, perchè non vorrei che il Senato potesse credere che io abbia affermato cosa men che esatta nelle parole che testè ho pronunziato.

È il Consiglio d'amministrazione che delibera sull'investimento dei fondi, ma la Commissione di vigilanza, che è chiamata ad esaminare l'andamento della gestione della Cassa dei depositi e prestiti, non una, ma più volte ha osservato che s'impiegano troppi fondi in conto corrente col Tesoro, e che conviene impiegarne una maggior parte in rendita pubblica.

Cito un fatto, che forse l'onor. Majorana ignora: qualche anno fa, si trattava di rispondere alla domanda della Banca Nazionale per l'investimento di fondi della Cassa depositi e prestiti in cartelle fondiarie; il Consiglio d'amministrazione deliberò di accogliere la domanda. Ma il Ministero non approvò questo parere, se non dopo che la Commissione di vigilanza si fosse anch'essa pronunciata; poichè si trattava di un modo quasi eccezionale d'impiego.

Da questo esempio che ho voluto accennare potrà argomentare l'onor. Majorana quanto sarà egualmente cauto il Ministero allorchè si tratterà d'investimenti in cartelle agrarie. Non solo non starà al semplice parere del Consiglio d'amministrazione, e richiederà quello della Commissione di vigilanza; ma anche dopo ciò, se non sarà convinto della perfetta solidità delle cartelle, non darà il suo assentimento.

PRESIDENTE. Se non vi è alcun altro che chiede di parlare, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art 1.

Art. 1.

Al primo capoverso dell'art. 32 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3^a) è sostituito il seguente:

« La durata delle cartelle è indeterminata. Le cartelle che si emettono in rappresentanza dei mutui fatti ai termini del titolo primo possono contenere la indicazione del tempo in cui saranno rimborsate. Gli Istituti emittenti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare le cartelle che non hanno scadenza, a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti ».

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 34 della citata legge 23 gennaio 1887 è sostituito il seguente:

« Art. 34. È fatta facoltà agli Istituti autorizzati all'esercizio del Credito agrario ed alla emissione delle cartelle di farsi rappresentare da speciali agenzie o da associazioni libere di proprietari e di conduttori di fondi rustici, e di conceder loro, come agli Istituti ordinari e cooperativi di credito e alle Casse di risparmio locali, la rappresentanza per tutte le operazioni del Credito agrario ».

(Approvato).

Art. 3.

I fondi disponibili della Cassa depositi e prestiti, oltre ai collocamenti indicati nell'art. 16 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779 (serie 3^a), potranno anche impiegarsi in acquisto di cartelle agrarie.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 12 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3^a) è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione ».

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo ha facoltà di autorizzare con decreto reale gli Istituti esercenti il Credito agrario a termini del titolo II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3^a) a somministrare le somme mutate in cartelle al loro valore nominale.

(Approvato).

Art. 6.

Sono applicate alle cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3^a), concernente la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per autorizzare un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche in provincia di Rovigo.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Discussione dei progetti di legge: « Spesa straordinaria per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale » (N. 121); « Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo adattamento ad uso della regia ambasciata in Madrid » (N. 123).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro del-*

l'interno. Poichè l'Ufficio centrale è pronto a riferire sul progetto di legge che riguarda la residenza del Parlamento, prego il Senato di volerlo far seguire al progetto di legge ora discusso. Prego inoltre che a questo succeda nella discussione quello per l'autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo ed al relativo adattamento ad uso della regia ambasciata in Madrid.

PRESIDENTE. Prego il relatore del progetto di legge riguardante la residenza del Parlamento, già dichiarato d'urgenza, a voler leggere la sua relazione, non essendo stata stampata.

Il senatore VALSECCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Nella tornata del 17 corrente mese, il Governo del Re presentava al Senato il disegno di legge già votato dalla Camera elettiva, col quale viene autorizzata una spesa straordinaria di sei milioni di lire da ripartirsi in quattro esercizi finanziari; a cominciare da quello in corso, per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale.

Intorno a questo progetto di legge ed alla proposta spesa straordinaria occorre di considerare:

Che la costruzione di un palazzo per il Parlamento venne in massima decretata dalla legge 14 maggio 1881, n. 209, con la quale all'art. 6 fu stabilito che il Governo dovesse presentare analogo disegno speciale di legge entro l'anno 1883;

Che la Commissione istituita con regio decreto del 27 maggio 1883 con l'incarico di scegliere il luogo e determinare il programma per la formazione e la scelta del relativo progetto d'arte non è riuscita a compiere i suoi lavori, malgrado lunghi ed accurati studi; e ciò in causa dei non soddisfacenti risultati del concorso all'uopo da essa pubblicato;

Che la proroga a tutto il 1885 perciò richiesta dal Governo per la presentazione del disegno di legge di cui al succitato art. 6 della legge 14 maggio 1881, benchè ammessa dalla Giunta parlamentare della Camera elettiva ed anzi da essa estesa a tutto l'anno 1887, non venne poi nè discussa in Parlamento nè seguita da altre proposte;

Che, infine, la Camera stessa ebbe frattanto, e più volte, a rilevare le deplorabili condizioni igieniche e statiche dell'aula attuale di Montecitorio, insistendo perchè fosse provveduto sollecitamente alla costruzione di una nuova aula la cui necessità ed urgenza venne solennemente riaffermata con speciale ordine del giorno, votato in Comitato segreto, del 24 decorso mese di giugno.

Queste sono le considerazioni e le ragioni che mossero il Governo a presentare il progetto di legge ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

La vostra Commissione permanente di finanze, alla quale se ne volle deferito l'esame, ha potuto dagli atti parlamentari che le furono comunicati facilmente rilevare che gli intendimenti del Governo sono ispirati dalla necessità di porre subito mano alla costruzione di una nuova aula, in sostituzione dell'attuale di Montecitorio, la quale presenti le migliori garanzie di solidità e d'igiene, e di affrettare ad un tempo il compimento degli studi e l'inizio dei lavori per la costruzione del palazzo del Parlamento.

Per tal modo con la proposta spesa straordinaria si dovrebbe non solo provvedere alla costruzione della nuova aula anzidetta, ma eziandio alle prime spese occorrenti per la definitiva residenza del Parlamento nazionale.

La Giunta parlamentare della Camera elettiva che ha esaminato questo disegno di legge, nell'accogliere con favore i suesposti intendimenti del Governo, li avrebbe voluti più specificamente determinati nel senso di un suo ordine del giorno, col quale fosse inteso che, non risultando possibile la esecuzione del palazzo del Parlamento a Montecitorio, prima di determinarne l'ubicazione, il Ministero dovesse presentare altro speciale progetto di legge in armonia col disposto dell'art. 6 della succitata legge 14 maggio 1881, n. 209.

Ma l'ordine del giorno in tale senso proposto venne dalla stessa Giunta ritirato sulla mozione fattane dall'onorevole presidente del Consiglio, e sulla considerazione che per raggiungere lo scopo della legge fosse opportuno di lasciare al Governo la maggiore libertà. Quindi è che l'articolo unico del disegno di legge in esame venne senz'altro approvato dalla Camera elettiva.

Signori Senatori,

Dopo di avervi succintamente esposte le circostanze di fatto, le considerazioni e ragioni che vanno in appoggio del presente progetto di legge, e rilevato lo scopo che si vuole raggiungere con la spesa straordinaria in esso proposta, la vostra Commissione permanente di finanza, nella fiducia che il Governo saprà conciliare le urgenti necessità derivanti dalle deplostate condizioni dell'attuale aula di Montecitorio ed i conseguenti primi provvedimenti per la definitiva residenza del Parlamento con le condizioni e gli stringenti bisogni dell'erario, ha l'onore di raccomandare al vostro favorevole suffragio l'articolo unico che costituisce il citato disegno di legge, come già venne approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura dell'articolo unico del progetto.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di lire sei milioni, da ripartirsi in quattro esercizi finanziari, a cominciare dall'esercizio 1888-89, per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, constando la legge di un articolo solo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Prego ora il relatore della Commissione permanente di finanza di dar lettura della relazione sul progetto di legge riguardante l'acquisto di un palazzo per l'ambasciata a Madrid.

Il senatore VERGA C., *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Col progetto di legge sottoposto alla vostra approvazione si chiede l'autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al

relativo adattamento ad uso dell'ambasciata di Madrid.

Quando il conte Tornielli fu destinato all'ambasciata di Madrid ebbe dal ministro degli affari esteri l'incarico di far ricerca di una sede decorosa per l'ambasciata, e colà giunto riferiva al Ministero che, dopo molte difficoltà, egli aveva in vista due combinazioni, l'una cioè di una lunga locazione e l'altra della compera di un palazzo.

Trovata preferibile questa seconda combinazione, l'ambasciata ebbe l'incarico di procurare l'acquisto di un palazzo.

Il conte Tornielli, soddisfacendo a tale incarico, stipulò e firmò nello scorso maggio un compromesso contenente le principali condizioni della vendita, da ridursi in definitivo contratto dopo l'approvazione del Parlamento.

La spesa d'acquisto ammonterebbe a L. 400,000

La spesa massima per lavori necessari a consolidare l'edificio . . . » 100,000

La spesa d'adattamento, ristauo e abbellimento » 100,000

Totale L. 600,000

Il pagamento dovrebbe farsi alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita, da non protrarsi oltre il corrente mese.

La Commissione permanente di finanza non può a meno di trovare conveniente il progettato acquisto col quale l'ambasciata di Madrid viene a stabilirsi in una sede adatta che si accenna superiore alle residenze che i Governi di Francia e d'Inghilterra si procurarono in Madrid con maggiori sacrifici.

Giova avvertire che sulle L. 400,000 del prezzo d'acquisto sono L. 140,000 coi frutti al 5% in corso di maturazione da pagarsi mediante cessione di un credito per questa somma che ha il Governo italiano verso lo spagnuolo come rappresentante gli interessi della chiesa-ospedale italiana nella capitale della Spagna; ma è nondimeno necessario concedere tutte le L. 400,000, perchè delle L. 140,000 spettanti alla chiesa-ospedale madrilenana sarà depositario e debitore l'erario nazionale; come è già depositario di altre L. 800,000 appartenenti ad Italiani invalidi che dimorino a Madrid.

È pure da notarsi che sull'assegno di rappresentanza dell'ambasciatore fissato in L. 100,000

si opererebbe, a seguito di questo acquisto, una riduzione di L. 15,000 che corrisponde alla spesa che l'ambasciatore deve oggi sostenere per la sua privata abitazione, la quale riduzione però non si effettuerebbe che col 1° gennaio 1889, dovendosi, nel palazzo che viene acquistato, eseguirsi dei lavori pei quali non sarebbe abitabile che a tal'epoca.

Che se questa riduzione non corrisponde all'interesse delle spese d'acquisto, sarà opportuno tener presente la dichiarazione fatta dal Ministero, che le condizioni edilizie di Madrid sono tali che è assai difficile trovare a minor prezzo una sede decorosa per la nostra rappresentanza.

In questo stato di cose la vostra Commissione permanente di finanza vi propone l'approvazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Prego uno dei senatori segretari di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI, dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 128).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ora è un mese il Senato approvava un progetto di legge che importava la spesa di 80 mila lire per l'acquisto di terreno in Pechino onde costruirvi un palazzo per la sede del nostro ministro plenipotenziario colà residente.

Era quella una prima spesa, perchè ben altra maggiore di 150 a 200 mila lire la dovrà seguire per l'edificazione del palazzo.

Ora ci si chiede l'ammissione di un'altra spesa di L. 600 mila per l'acquisto di un palazzo a Madrid per quel nostro ambasciatore.

Non entro nei dettagli del progetto, e quindi non mi soffermo neppure sulle L. 15 mila di economia, che così si otterrebbero nelle spese per quella ambascieria, riducendo, per l'acquisto del palazzo, quelle di rappresentanza da L. 100 mila a L. 85 mila, e considero questo progetto di legge sotto un aspetto più ampio.

Evidentemente è qui questione di un sistema che il presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri intende introdurre,

perchè egli ha testè dichiarato, nell'altro ramo del Parlamento, che era suo intendimento di acquistare un palazzo a Parigi per l'ambasciatore, che abbiamo colà accreditato; e dopo verrà Berlino, Vienna, Pietroburgo e Costantinopoli, e così sia.

Vogliamo essere una grande nazione e bisogna provvedere al decoro di chi all'estero la rappresenta, e certamente a suffragare i progetti di legge non mancano mai ragioni, e qui ci si mette innanzi quella di un'economia nelle spese, che sono sempre gravi, massime allora quando l'ambasciatore, per cessazione dell'affitto, è obbligato a trasferirsi dall'uno all'altro palazzo, e sta bene.

Ma tutto quello, che può essere utile e conveniente, è anche possibile economicamente? Le regole di buona amministrazione ci insegnano che le spese devono commisurarsi alle entrate; ma noi invece adottiamo il *video meliora et deteriora sequor*, spendiamo allegramente ogni giorno ed aumentiamo sempre il *deficit* del bilancio. Se facciamo una statistica dei progetti di legge che ci sono stati presentati dal novembre all'oggi, otto su dieci importano tutti un accrescimento di spese, contando le grossissime, le grosse e le piccole! E dove finiremo?

Il progetto di legge in discussione ha poi questo di singolare, che stabilisce che le 600 mila lire si abbiano a prelevare sul fondo di riserva di 8 milioni stanziati in bilancio. Ciò è una vera anomalia e la massima delle irregolarità, perchè il fondo di riserva è destinato tassativamente per le spese imprevedibili, di forza maggiore, come quelle per una improvvisa inondazione, epidemia, terremoto e simili, fra cui non annoveravate certamente la spesa per lo acquisto del palazzo a Madrid, acquisto che voi avete trattato senza alcun dubbio da parecchi mesi, e che non ha, nè può avere que' caratteri che richiede la legge di contabilità.

Ma questo non è tutto. La legge sulla contabilità providamente vuole, che non si ammetta alcuna spesa, se contemporaneamente non si indichino anche i mezzi, con cui farvi fronte, e questa disposizione è un freno salutare nello spendere, che abbiamo imposto a noi stessi ed al Governo. Ma chi è ormai che pensa a quella prescrizione? Ed ecco il perchè noi, mettendola continuamente in non cale, accre-

sciamo ogni anno lo squilibrio, ormai troppo grande, tra le entrate e le spese.

Io non faccio opposizione al progetto di legge, e tanto meno alcuna proposta. È la corrente che trascina ed io non posso arrestarla. Possono le mie poche parole essere un seme, che fruttifichi per l'avvenire.

La questione finanziaria mi ha sempre impensierito, ed ora più che mai, poichè, se alcuni dei principali cespiti degli introiti vanno notevolmente scemando, l'annata economica è troppo fortunosa, perchè non abbiamo a preoccuparci seriamente della sorte che attende i contribuenti. Andate adunque a rilento e fermatevi nelle spese.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Mi duole dell'opposizione che vien fatta a questo progetto di legge dall'onor. senatore Cavallini.

Innanzi tutto bisogna ricordarsi che per ragioni politiche la legazione di Spagna fu elevata ad ambasciata. Questo non fu fatto unicamente dall'Italia, ma da tutte le grandi potenze.

A Madrid in conseguenza fu d'uopo fornire il nostro ambasciatore d'una residenza conveniente. Il costo d'affitto del palazzo che oggi occupa è eccessivo, e siccome ci si offre l'occasione di potergli dare una residenza permanente, il Ministero credette suo obbligo di farlo.

E credette suo obbligo di farlo perchè, facendo conto della spesa annuale del fitto, e capitalizzando la fortissima somma, noi veniamo, con l'atto sottoposto al vostro giudizio e che la Camera dei deputati ha approvato senza alcuna opposizione, veniamo a fare una grandissima economia.

Non è questione soltanto di dignità, è questione di bilancio. La spesa dell'Italia per le legazioni è eccessiva, ed una gran parte di essa è perduta.

Il Senato, oltre a questa legge che si riferisce al palazzo di Madrid, è chiamato oggi a stabilire il modo come questi palazzi demaniali debbano essere mobiliati.

Il Senato saprà, e parecchi di coloro che hanno esercitato l'ufficio di ministro all'estero sanno meglio di noi, che per quanto riguarda

la mobilia, questa suolsi acquistare dai rispettivi titolari; ai quali si danno ogni volta parecchie diecine di migliaia di lire, che vanno perdute.

Or bene, il Ministero ha creduto utile uscire da questo sistema falso e dispendioso.

Aggiungete a ciò la necessità di un edificio permanente, per la natura degli uffizi che, ogni legazione esercita. I nostri archivi, che viaggiano da un punto all'altro di una città, sono in continuo pericolo, e posso assicurarvi che, in alcune legazioni, non solo non è possibile tenerli in regola, ma molti documenti andarono smarriti.

Ora, se di fronte a tale necessità il Ministero ha creduto prendere questa via, dalla quale risultano economia e dignità al paese, non parmi che le obiezioni del mio amico, il senatore Cavallini, possano fermare l'attenzione del Senato, e quindi possa trovare opposizione in questo Consesso il disegno di legge che vi fu sottoposto.

Spero che queste brevi dichiarazioni basteranno perchè la legge abbia un buon risultato.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 1 che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire *seicentomila* (lire 600,000) da iscriversi al nuovo capitolo n. 24 *bis* colla denominazione: « Acquisto di un palazzo ad uso della regia ambasciata in Madrid e spese per consolidamento, adattamento, ecc. », nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-1889.

(Approvato).

Art. 2.

Detta somma verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro pel suddetto esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegno locale fissato al titolare della regia ambasciata in Madrid sarà ridotto da L. 100,000

ad annue L. 85,000, e la corrispondente economia sarà apportata al capitolo n. 8: « Stipendi ed assegni, ecc. », del bilancio di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1888-89 a datare dal 1° gennaio 1889.

(Approvato).

L'intera legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione dei seguenti progetti di legge:
 « Acquisto di mobilio ad uso delle regie ambasciate e legazioni all'estero aventi sede in locali demaniali » (N. 127); « Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere un mutuo di favore alla città di Grosseto » (N. 126); « Ricostruzione del comune di Campomaggiore » (N. 125); « Modificazioni alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 2^a) pel risanamento della città di Napoli » (N. 119).

PRESIDENTE. Prego il relatore della legge per l'acquisto di mobilio ad uso delle regie ambasciate e legazioni all'estero aventi sede in locali demaniali a leggere la sua relazione.

Il senatore FINALI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — I palazzi di proprietà nazionale, non molti in numero, nei quali hanno stanza i nostri rappresentanti diplomatici all'estero, che trovansi a Costantinopoli, a Londra, a Bukarest, a Tokio, a Tangeri, ai quali ne sarà aggiunto quanto prima uno a Madrid, e col tempo un altro a Pechino, sono sforniti di mobilio; al quale debbono di necessità provvedere i regi ambasciatori o ministri cogli assegni di primo impianto, che loro somministra il bilancio dello Stato.

Con questo progetto di legge si provvede a fornire quei palazzi dell'occorrente mobilio di rappresentanza a spese dello Stato, e i capi delle missioni diplomatiche in essi residenti avranno indennità di primo impianto o di traslocazione ragguagliata quindi innanzi al solo mobilio di uso personale.

La spesa sarà prelevata dal capitolo che porta il fondo delle spese impreviste, e vi sarà reintegrata con altrettanta somma da economizzarsi sul capitolo degli assegni al personale diplomatico all'estero.

Non si potrebbe dire sin d'ora se il nuovo

sistema sia o no per recare maggior onere al bilancio. Certo è che torna più decoroso alla Italia ed a' suoi rappresentanti all'estero.

Noi vi proponiamo quindi l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato N. 127).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla votazione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

I palazzi di proprietà demaniale all'estero, sedi di missioni di S. M. il Re d'Italia, saranno provveduti dell'occorrente mobilio di rappresentanza a spese dello Stato.

Il mobilio stesso sarà descritto in apposito inventario da trasmettersi in doppio esemplare al Ministero degli affari esteri, ed il titolare della missione consegnatario ne terrà in evidenza gli aumenti e le diminuzioni, seguendo le norme vigenti in materia.

(Approvato).

Art. 2.

Una indennità di primo stabilimento, da decretarsi di volta in volta dal Ministero degli affari esteri nella misura che si stimerà conveniente, sarà concessa al capo di missione nel caso di prima nomina o di traslocazione pel suo mobilio personale.

Tale indennità s'intenderà acquistata appena il titolare della missione abbia assunto le sue funzioni nella residenza alla quale fu destinato.

(Approvato).

Art. 3.

Si provvederà alla spesa occorrente per il mobilio di rappresentanza dei palagi demaniali all'estero sedi di ambasciate o legazioni con

prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, da iscriversi in apposito capitolo aggiunto al bilancio passivo del Ministero degli affari esteri.

Sarà provveduto al reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con corrispondenti economie sul capitolo degli assegni del personale diplomatico all'estero.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni disposizione precedente contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'intero disegno di legge sarà poi sottoposto a scrutinio segreto.

Ora prego il signor relatore del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere un mutuo di favore alla città di Grosseto » a voler leggere la relazione.

Il senatore PUCCIONI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Del mutuo di L. 1,550,000 che il comune di Grosseto intende contrarre colla Cassa de' depositi e prestiti è evidente il fine di pubblica utilità. Trattasi di dare opera al miglioramento delle condizioni igieniche di quella città, e segnatamente di provvedere l'acqua potabile, della quale in specie nella stagione estiva si lamenta la penuria, sebbene la popolazione che vi abita dal giugno all'ottobre vada diminuendo quasi di $\frac{4}{5}$ per la consuetudine che pubbliche Amministrazioni e privati hanno di recarsi a passare quei mesi in Scansano o in altri luoghi, ove dal pericolo delle febbri di malaria trovano riparo.

Il municipio si adoperò a migliorare le condizioni sanitarie della città: e fra le spese incontrate e quelle che, indipendentemente dalla condotta delle acque, è disposto a sostenere non va lungi dal vero chi affermi che le somme a quell'uopo da esso destinate ascendono circa a 400 mila lire.

Il municipio chiede quindi il prestito di L. 1,550,000 non tanto per soddisfare il debito contratto per le opere suaccennate, quanto per

provvedere all'acqua potabile, per la quale si prevede una spesa di L. 1,150,000: e domanda il concorso del Governo del Re per l'ammortamento in 30 anni del capitale di L. 1,550,000 cui ascenderebbe il mutuo.

Il Governo ha assentito a tale domanda e ha determinato la sua quota di concorso in due settimi della somma totale annua di ammortamento; lo che ragguaglia a L. 26,787 30 all'anno per 30 anni. Il prestito si farebbe, come si è detto, dalla Cassa depositi e prestiti al saggio del 4 50 per anno, osservate le disposizioni delle leggi organiche 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

Il Governo, pur consentendo di assumere i due settimi della quota di ammortamento, si riserva la facoltà di approvare per mezzo del Ministero dell'interno le opere che dovranno eseguirsi col danaro tolto a prestito dal comune, e questa è opportuna guarentigia.

Se a prima giunta potesse sembrare che lo Stato assume un onere soverchio, concorrendo nella misura sopra indicata alla quota di ammortamento, è da notarsi come un provvedimento di tal natura trova giustificazione amplissima in due ordini di considerazioni.

Anzitutto perchè il Governo italiano continua l'opera intrapresa dal Governo della Toscana della bonificazione della Maremma e mira ad assicurarne i benefici effetti agevolando il modo di render abitabile nella stagione estiva la città che è capoluogo della provincia grossetana.

In secondo luogo perchè il Governo concorrendo nelle spese che miglioreranno le condizioni sanitarie di Grosseto ha il giusto intendimento di sopprimere quella emigrazione annuale delle pubbliche Amministrazioni, per la quale, vuoi in spese di trasferimento, vuoi per indennità agli impiegati, lo Stato sacrifica somma non lieve; e basta a provarlo che nel 1887 la spesa totale per l'estatatura fece carico al bilancio del Regno per L. 41,023.

Il disegno di legge che è sottoposto all'approvazione nostra nell'art. 3 prescrive che, ultimate le opere di miglioramento igienico della città di Grosseto per le quali è autorizzato il mutuo, cesseranno le indennità di estatatura fin qui corrisposte dallo Stato agli impiegati.

Per tal modo è da sperarsi che cesserà anche l'estatatura stessa. Del desiderio che hanno le rappresentanze locali insieme al Governo di

porre un termine a siffatta emigrazione fanno testimonianza le deliberazioni della Deputazione provinciale, la quale statui nel novembre scorso di tenere a Grosseto anzichè a Scansano le sue tornate, e le proposte di adunare il Consiglio provinciale nell'ordinaria sessione nel capoluogo della provincia, e finalmente il presente schema di legge.

In breve, giustificata appare al vostro Ufficio centrale la proposta del mutuo che il comune contrarrebbe colla Cassa di depositi e prestiti; giustificato il concorso dello Stato nella quota di ammortamento del prestito stesso.

E, come la Camera dei deputati, il 19 corrente, approvò il disegno di legge ministeriale, così il vostro Ufficio centrale a voti unanimi vi propone di onorarlo del vostro suffragio.

PRESIDENTE. Prego uno dei signori senatori segretari di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 126).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa e si passa a quella degli articoli

Prego il signor senatore segretario Cencelli di darne lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Grosseto un prestito di L. 1,550,000 per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche, da somministrarsi realmente col concorso del prefetto della provincia e da estinguersi in 30 anni all'interesse del 4.50 per cento, osservate nel resto le disposizioni organiche delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

La concessione del prestito è subordinata alla condizione del preventivo esame e dell'approvazione da parte del Ministero dell'interno dei titoli che giustificano lo scopo della concessione.

(Approvato).

Art. 2.

Lo Stato concorrerà nella proporzione di due settimi al pagamento della rata annua dovuta per interessi ed ammortamento del capitale.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

Ultimate le opere di miglioramento igienico di cui all'art. 1, cesseranno le indennità di estatatura fin qui corrisposte dallo Stato agli impiegati governativi di Grosseto.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi sottoposta a scrutinio segreto.

Prego il relatore della legge riguardante la ricostruzione del comune di Campomaggiore a voler leggere la sua relazione.

Il senatore ROSSI G., *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — È la seconda volta che il Senato si occupa delle condizioni deplorabili del comune ch'ebbe nome di Campomaggiore nella provincia di Basilicata, imperocchè il casggiato di esso restò interamente distrutto da una frana nel febbraio 1885. Con la legge del 28 giugno 1885, n. 3169, fu largito un soccorso a quella popolazione, che risultò molto inferiore al bisogno di far risorgere un centro abitato in un vasto territorio di oltre 200,000 ettari che ora è deserto.

Ecco la necessità del concorso del Governo, non più come atto di beneficenza, ma come mezzo a quell'Amministrazione di ottenere mutui di favore secondo le norme dettate dalla legge del 31 maggio 1888, n. 4511, per i danneggiati dal terremoto della Liguria. Il mutuo che si propone è per L. 564,000, con qual somma si potrà provvedere alla costruzione di tutti gli edifici comunali, nonchè ad abitazioni salubri da offrire alloggio ad oltre mille abitanti.

A questo scopo è rivolto il progetto di legge sottoposto al vostro esame che ha già ricevuto voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento.

Il vostro Ufficio centrale ne propone unanime l'approvazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Prego uno dei signori senatori segretari di dare lettura degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, sino a tutto il 1889, a concedere prestiti fino alla concorrenza di L. 61,500 al comune di Campomaggiore, allo scopo di abilitarlo a ricostruire nella nuova area del comune gli edifici comunali stati distrutti dalla frana del 10 febbraio 1885.

Tale mutuo sarà accordato al comune alle condizioni tutte d'interesse, di ammortamento e di concorso dello Stato indicate all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3^a) per i danneggiati dal terremoto di Liguria.

(Approvato).

Art. 2.

Sarà stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di L. 25,000, per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato, per la ricostruzione delle case degli abitanti di Campomaggiore, state distrutte dalla frana, perchè sia ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari stessi, agli effetti indicati all'art. 9, n. 1 e 2 della legge suddetta, limitatamente ad un importare massimo, fra anticipazione e mutui, di L. 500,000, da accordarsi da un unico Istituto di Credito fondiario.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Ora prego il relatore del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 2^a) pel risanamento della città di Napoli » a voler leggere la relazione.

Il senatore BASILE, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Il disegno di legge che è proposto alla vostra approvazione è ispirato dalla convenienza di dare efficacia maggiore alla legge del 15 gennaio 1885 sul risanamento della città di Napoli.

Essa ha due fini estensivi richiesti dall'esperienza e da giustizia nazionale: concedere agli Istituti di Credito fondiario la facoltà di anticipare due terzi, invece della metà, del valore delle case già costruite, sia nel perimetro del piano di risanamento, sia in quello di ampliamento, appunto come era stato concesso per le case a costruirsi; estendere questo favore a tutti i comuni del Regno che si siano uniformati o tempestivamente si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 18 della cennata legge.

Al vostro Ufficio centrale è sembrato evidente che un premio dato ad opera già compiuta si risolva in temperato eccitamento a nuove costruzioni; che le case di ampliamento debbano necessariamente comprendersi nelle opere di risanamento, poichè servono a supplire alle demolizioni da questo richieste; e che sia comandata da sana ragione la estensione di questi favori a tutti i comuni del Regno.

Sorse però nel vostro Ufficio centrale il dubbio che a voi potesse sembrare sconfinato questo favore, se concesso senza correlativa determinazione di tempo a tutte le case già costruite, e che si trovino nel perimetro del piano di risanamento ed in quello di ampliamento; e quindi esso si è creduto nel dovere di chiederne spiegazioni all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale ha dichiarato che il Governo del Re intende che la legge in esame si riferisca esclusivamente alle case edificate dopo la pubblicazione della legge del 15 gennaio 1885, n. 2892 (terza serie).

Per queste ragioni, e con questa limitazione, il vostro Ufficio unanime vi propone l'approvazione del disegno di legge quale fu adottato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Prego dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 119).

Senatore BASILE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BASILE, *relatore*. Io pregherei il signor ministro di agricoltura, industria e commercio a ripetere le dichiarazioni che ha fatto all'Ufficio centrale, che cioè la legge si riferisce esclusivamente alle costruzioni fatte dopo quell'altra legge del 15 gennaio 1885.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non esito ad ottemperare al desiderio che l'onorevole senatore Basile mi esprime in nome dell'Ufficio centrale.

Siccome nell'art. 1 di questo progetto di legge è detto, che la misura di favore stabilita dall'art. 15 della legge precedente si estende anche alle case costruite; e siccome questa misura di favore per la legge del 1885 riguardava le case da costruire dopo la sua attuazione; evidentemente non intendiamo parlare che di quelle case costruite dopo la legge 15 gennaio 1885. Anzi in questa riconosciamo il limite della misura di favore.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Prego che se ne dia lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

La misura di favore stabilita per la concessione di prestiti destinati alla costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento della città di Napoli dall'art. 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3^a) si estende anche alle case la cui costruzione sia ultimata.

Alla valutazione di queste non si estende il metodo della perizia giurata, prescritto dal medesimo articolo.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3^a) e dell'art. 1 della presente legge sono applicabili anche alle co-

struzioni comprese nel piano di ampliamento della città di Napoli.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3^a) e quelle della presente legge avranno effetto sino al 31 gennaio 1895.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore anche in quei comuni, che si sieno uniformati o in tempo utile si uniformeranno all'art. 18 della legge 15 gennaio 1885.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi sottoposto alla votazione segreta.

Risultato della votazione per la nomina della Commissione di nove membri per l'esame del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale ».

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina dei commissari per l'esame della legge comunale e provinciale:

Senatori votanti . . .	76
Maggioranza	39

Furono eletti a primo scrutinio i senatori: Piroli con voti 74, Ferraris 69, Finali 68, Cencelli 67, Majorana-Calatabiano 58, Cambray-Digny 57, Errante 43.

Ebbero poi maggiori voti i senatori: Bargoni 34, Verga Carlo 33, Rossi Giuseppe 30, Pecile 28, Calenda 28.

I primi sette sono riusciti eletti in quanto hanno avuto un numero di voti superiore ai 39; occorre ora procedere alla elezione di altri due membri per compire il numero di nove. Si addiverrà quindi alla votazione di ballottaggio fra i senatori Bargoni, Verga Carlo, Rossi Giuseppe e Pecile, perchè sebbene il senatore Pecile abbia

raccolto voti pari a quelli del senatore Calenda, essendo egli di nomina anteriore, mi pare che debba avere la preferenza per entrare nel ballottaggio.

Prego i signori senatori a voler scrivere la scheda per il ballottaggio e di rammentarsi che esso ha luogo fra questi quattro: Bargoni, Verga Carlo, Rossi Giuseppe e Pecile.

Per soddisfazione del Senato dirò che dopo i senatori dei quali ho letto i suffragi ottenuti, vi sono: il senatore Martinelli che ha avuto voti 16, Cavallini 7, Boccardo 6, Malusardi 6, Brioschi 1.

Contemporaneamente alla nuova votazione per la nomina dei due rimanenti commissari per il progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale, si voteranno a scrutinio segreto i progetti di legge già discussi ed approvati.

Votazione a scrutinio segreto di sette progetti di legge e di ballottaggio per la nomina di due membri della Commissione per la legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

Avverto i signori senatori che in fin di seduta vi sarà probabilmente un'altra votazione. Li prego pertanto di non assentarsi dall'aula.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(Si procede allo spoglio delle schede).

Risultato di votazione a scrutinio segreto di sette progetti di legge.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:

1. Modificazioni alla legge 23 gennaio 1887 sull'ordinamento del Credito agrario:

Votanti	78
Favorevoli	64
Contrari	14

(Il Senato approva).

2. Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo adattamento ad uso della regia ambasciata in Madrid:

Votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

(Il Senato approva).

3. Ricostruzione del comune di Campomaggiore:

Votanti	78
Favorevoli	63
Contrari	15

(Il Senato approva).

4. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche:

Votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

(Il Senato approva).

5. Spesa straordinaria per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale:

Votanti	78
Favorevoli	63
Contrari	15

(Il Senato approva).

6. Acquisto di mobilio ad uso delle regie ambasciate e legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali:

Votanti	78
Favorevoli	66
Contrari	12

(Il Senato approva).

LÉGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1888

7. Modificazioni alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3^a) pel risanamento della città di Napoli:

Votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

(Il Senato approva).

Approvazione dei progetti: « Autorizzazione a diversi comuni per eccedere i centesimi addizionali » (N. 129-130); « Convenzione colla Navigazione generale italiana per un servizio postale nel mar Rosso » (N. 124); « Modificazioni alla tariffa doganale generale relativamente ai pesci marinati ed al tonno sott'olio » (N. 123).

PRESIDENTE. Prego il relatore dei disegni di legge N. 129 e 130: « Autorizzazione a diversi comuni per eccedere colla sovrimposta sui tributi diretti per l'anno 1885 la media del triennio 1884-85-86 » a leggere la sua relazione.

Il senatore MARTINELLI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Due disegni di legge il Ministero presentava nella seduta del 19 giugno alla Camera elettiva per autorizzare oltre a cento comuni ad eccedere con la sovrimposta la media del triennio.

Il primo disegno riguarda le domande di cento e più comuni per essere autorizzati ad eccedere nel 1888 la media del triennio prestabilito. Il Ministero manifestava la speranza che questo progetto potesse essere l'ultimo della laboriosa serie, ed invocava che l'alacrità nell'esame fosse di compenso alla *negligenza delle rappresentanze e degli uffici* nella presentazione delle domande, quando una buona metà dell'esercizio era già trascorsa.

Quella negligenza incompontabile, la quale, quand'anche non fosse premeditata ad arte per sottrarsi a più rigoroso sindacato, avrebbe per effetto di renderlo pressochè illusorio con offesa della legge e della dignità del Parlamento, non poteva passare senza censura. Ma nell'alternativa o di emendare con prolungato ritardo i bilanci, o di prolungare l'andamento anormale delle Amministrazioni, si ritenne nell'altra Camera che ogni ritardo nella sistemazione dei

bilanci avrebbe condotto ad inconvenienti maggiori.

E non poteva nemmeno passare inavvertito il numero dei 643 comuni, che sarebbero autorizzati nel 1888 alla eccedenza della media del triennio; numero rilevante (come si ebbe a soggiungere) che *deve imporsi alla speciale attenzione del Parlamento e del Governo per affrettare, senz'altro indugio, la discussione di una legge pel definitivo riordinamento tributario dei comuni e delle provincie.*

Col secondo disegno è data facoltà al comune di Montorio nei Frentani di delegare a favore della Cassa dei depositi e prestiti tanti centesimi addizionali, che sovrimporrà ai tributi diretti, quanti ne occorreranno per pagare annualmente la delegazione di ammortamento del prestito di L. 15,200, estinguibile in trent'anni, da contrarsi con la Cassa medesima, e destinato a soddisfare l'appaltatore della strada obbligatoria Montorio-Larino costruita.

La stessa facoltà è data al comune di Riccia per il pagamento delle delegazioni alla predetta Cassa dei depositi e prestiti appresso distinte:

1. Annualità per la trasformazione del prestito di L. 90,000 conseguito nel 1880, residuabile a L. 72,669 84 al 31 dicembre 1888, ed estinguibile in venticinque anni;

2. Annualità per altro prestito di L. 20,000 al saggio del 3 per cento rimborsabile in trent'anni, destinato alla spesa pei lavori di costruzione del cimitero;

3. Annualità per altro prestito pure di L. 20,000, ma al saggio del 4.50 per cento ed estinguibile in venticinque annualità, da erogarsi per L. 8000 nei lavori del cimitero, e per il resto nella sistemazione di strade interne.

È parimente data facoltà al comune di Agnone per l'annuale pagamento delle delegazioni alla stessa Cassa dei depositi e prestiti in estinzione del mutuo da contrarre nella somma di L. 208,690 destinato, per L. 144,690 alla dismissione di debiti onerosi ed alla affrancazione di tre canoni dovuti al Fondo pel culto; per L. 32,000 alla sistemazione di strade interne; per L. 10,000 alla costruzione del cimitero della frazione Villa Canale; infine per L. 22,000 all'ampliamento del cimitero di Agnone.

Ed al comune di S. Giovanni la Punta questa facoltà è data per il pagamento della delegazione a favore della Cassa per le opere pub-

bliche di Sicilia, in estinzione del contraendo prestito di L. 20,000 da erogarsi, parte per soddisfare il debito verso l'appaltatore dei lavori di costruzione del primo tronco stradale interno, in L. 3756, ed il rimanente (L. 16,000) nella spesa per lavori di sistemazione del secondo tronco da imprendersi sulla medesima strada interna.

Tali autorizzazioni accordate agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre per sopperire a spese normali di bilancio, in eccesso alla media del triennio 1884-85-86, pei quali all'occorrenza dovranno chiedere uno speciale provvedimento legislativo.

Parecchie domande di comuni sono rimaste giacenti negli uffici dell'altra Camera aggiornata, onde si riconobbe conveniente, opportuna ed utile l'aggiunta di un articolo così concepito:

« Art. 6. Il Governo del Re, durante la proroga del Parlamento, è autorizzato a concedere, udito il Consiglio di Stato, mercè decreto reale, da convertirsi in legge, la eccedenza sulla media triennale della sovrainposta dei tributi diretti a quei comuni pei quali l'urgenza sia riconosciuta ».

La vostra Commissione ha espresso ripetuta-

mente il proprio avviso intorno alla necessità di provvedere, anche in pendenza di una legge per i tributi locali, affinchè sia posto riparo alle anomalie e incongruenze indarno lamentate finchè si mantengono in vigore certe disposizioni eccezionali e transitorie che hanno già fatto la loro prova.

Nello stato attuale delle cose, e con la fiducia che sarà al più presto provveduto, come dal più sicuro rispetto della legge, dal decoro e dall'ufficio del potere legislativo, e dall'ordine ed interesse delle pubbliche Amministrazioni si richiede, noi abbiamo l'onore di raccomandare al vostro autorevole suffragio i due progetti dei quali si tratta.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge N. 129 e dell'annesso elenco dei comuni.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrainposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-1885-1886, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1888 per	
			somme effettive	aliquote
1	Alessandria	Montiglio	23,351 64	1.245578
2	Id.	Cinaglio	8,120 40	2.42470
3	Aquila	Bussi	2,088 15	0.587270
4	Ancona	Filottrano	27,767 52	0.77
5	Avellino	Torrioni	3,331 77	1.355723
6	Bari	Acquaviva delle Fonti . .	75,714 64	1.18
7	Id.	Grumo Appula	29,512 76	0.73
8	Bologna	S. Lazzaro di Savena . . .	15,848 64	0.466751
9	Brescia	Comero	4,109 48	2.85
10	Id.	Tremosine Quadra Alta . .	12,068 99	2.829
11	Id.	Portese	6,688 51	2.69
12	Cagliari	Laconi	3,688 38	0.36
13	Id.	Serdiana	8,064 39	0.63
14	Id.	Donori	3,137 83	0.55
15	Caltanissetta	Villarosa	6,401 78	0.26
16	Catania	Mirabella	7,545 14	0.804079
17	Id.	Belpasso	10,792 60	0.22
18	Id.	Gagliano Castelferrato . .	7,525 29	0.500990
19	Id.	S. Pietro Clarenza	1,309 68	0.713080
20	Id.	Centuripe	28,618 59	0.611219
21	Como	S. Maria Noè	2,725 43	0.9608
22	Id.	Lissanza	2,465 51	1.4523
23	Id.	Varano	2,561 31	1.3812
24	Id.	Sala al Barro	3,000 »	2.0218
25	Id.	Cassago	4,796 33	1.9062
26	Id.	Lecco	85,000 »	2.01178
27	Id.	Oggiono	12,575 77	1.1824
28	Id.	Runo	1,320 62	1.3566

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1888 per	
			somme effettive	aliquote
29	Como	Mondonico	4,637 76	1.2852
30	Id.	Sabbioncello	3,873 90	0.9610
31	Id.	Casciago	4,020 45	1.5774
32	Id.	Induno Olona	6,899 77	1.0257
33	Id.	Bartesate	1,955 44	2.2392
34	Id.	S. Giovanni alla Castagna .	4,348 60	1.0398
35	Id.	Bagaggera	3,756 72	2.6027
36	Id.	Monvalle	3,205 44	1.5903
37	Id.	Grantola	2,599 27	1.9446
38	Cosenza	S. Giovanni in Fiore . . .	29,126 83	0.85
39	Id.	Carolei	5,047 85	0.7156
40	Id.	Cariati	4,188 »	0.33
41	Id.	Zumpano	5,076 92	1.2413
42	Cremona	Soresina	48,575 »	0.85557
43	Id.	Cà De Stefani	18,738 »	0.77453
44	Cuneo	Montaldo Mondovi	10,122 86	1.34956
45	Id.	Marsaglia	4,332 50	1.35
46	Id.	Paroldo	3,630 93	1.74621
47	Id.	Cigliè	5,831 81	2.14026
48	Id.	Clavesana	19,857 84	4.37715
49	Id.	Bonvicino	6,694 15	2.8056
50	Id.	Malpotremo	1,365 39	2.52625
51	Id.	Niella Tanaro	14,833 91	2.5703
52	Id.	Sale Langhe	6,679 91	1.24336
53	Id.	Magliano d'Alba	11,691 29	0.9990
54	Id.	Caprauna	1,475 »	2.9221
55	Id.	Roddino	6,278 52	1.6272
56	Id.	Castelletto Monforte . . .	1,747 27	3.62507

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1888 per	
			somme effettive	aliquote
57	Cuneo	Rocchetta Belbo	3,578 60	2.8954
58	Id.	Torre Uzzone	2,714 52	1.3687
59	Id.	Bosia	4,468 97	2.4689
60	Id.	Perno	3,892 86	4.5264
61	Id.	Dogliani	36,445 »	1.500631
62	Foggia	Manfredonia	87,337 47	0.80
63	Id.	Trinitapoli	58,932 29	0.75
64	Genova	Orco Feglino	9,077 19	4.808520
65	Id.	Favale	1,970 82	1.2296
66	Id.	Pietra Ligure	11,637 06	1.34
67	Id.	Magliolo	2,811 55	1.407
68	Grosseto	Montieri	34,891 67	3.8399
69	Id.	Cinigiano	52,410 47	2.3966
70	Id.	Arcidosso	41,261 31	3.2365
71	Massa Carrara	Camporgiano	8,389 98	0.92448
72	Id.	Trassilico	12,088 90	4.63323
73	Milano	Arluno	14,274 21	1.0907
74	Id.	Cusano sul Seveso	6,915 78	1.1977
75	Novara	Inverio Inferiore	5,015 75	0.81
76	Padova	Carezzola	45,973 31	2.23
77	Palermo	Alimena	16,587 07	0.9911
78	Id.	Godrano	9,027 15	0.9762
79	Pavia	Staghiglione	17,922 01	3.544
80	Piacenza	Gossolengo	18,119 73	0.58264
81	Porto Maurizio	Calderara	2,584 74	4.549
82	Id.	Ranzo	6,775 36	4.047
83	Id.	Triora	24,964 63	4.304
84	Id.	Boscomare	3,831 38	2.713

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1888 per	
			somme effettive	aliquote
85	Potenza	Nemoli	1,212 47	0.29
86	Id.	Sarconi	5,163 36	0.55
87	Reggio Calabria	Stignano	7,255 87	1.31
88	Id.	Cinquefrondi	12,875 63	0.65
89	Id.	Seminara	13,892 62	0.36
90	Reggio Emilia	Poviglio	29,753 77	0.69
91	Roma	Strangolagalli	4,127 60	1.24403
92	Id.	Gradoli	8,689 08	1.24482
93	Salerno	Ispani	1,992 46	0.73914
94	Teramo	Picciano	3,635 31	0.9022
95	Torino	Rubiana	8,890 03	1.748
96	Como (contin. vedi n. 37)	Cusino	1,495 07	2.3959
97	Id.	Germasino	4,657 10	3.3643
98	Id.	Piazza S. Stefano	6,485 48	3.3683
99	Id.	Castiglione Olona	9,499 63	2.2053
100	Id.	Gornate Superiore	2,783 55	1.8771
101	Id.	Barza	2,229 63	1.9037
102	Id.	Sirtori	5,199 57	1.6196
103	Id.	Argegno	5,102 27	3.4645
104	Id.	Osnago	7,174 17	1.2894
105	Id.	Sangiano	3,832 57	2.1061
106	Id.	Bisucchio	6,075 10	1.4233
107	Alessandria	Sale Monferrato	17,736 55	2.6096
108	Id.	Gabiano	12,735 94	1.1425
109	Id.	Moncestino	7,241 10	1.51794

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si dà lettura del progetto N. 130.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 130).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, si procede alla discussione degli articoli.

Se ne dà nuovamente lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

Al comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) è data facoltà di delegare a favore della Cassa dei depositi e prestiti tanti centesimi addizionali che sovrimporrà ai tributi diretti quanti ne occorreranno per pagare annualmente la delegazione di ammortamento del prestito di 14,200 lire, estinguibile in trent'anni, da contrarsi con la Cassa medesima, e destinato a soddisfare l'appaltatore della strada obbligatoria Montorio-Larino già costruita.

(Approvato).

Art. 2.

Eguale facoltà è concessa al comune di Riccia (Campobasso) per il pagamento delle delegazioni verso la stessa Cassa dei depositi e prestiti qui appresso distinte:

1. Annualità per la trasformazione del prestito di L. 90,000 conseguito nel 1880, residuabile a L. 72,669 84 al 31 dicembre 1888, ed estinguibile, da ora, in 25 anni;

2. Annualità per altro prestito di L. 20,000 al saggio del 3 per cento rimborsabile in 30 anni, destinato alla spesa pei lavori di costruzione del cimitero;

3. Annualità per altro prestito pure di L. 20,000, ma al saggio del 4.50 per cento ed estinguibile in 25 annualità, da erogarsi per L. 8000 nei lavori del cimitero, e per il resto nella sistemazione di strade interne.

(Approvato).

Art. 3.

Eguale facoltà è accordata al comune di Agnone (Campobasso) per l'annuale pagamento delle delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo da contrarre nella somma di L. 208,690, destinato, per L. 144,690 alla dismissione di debiti onerosi ed alla affrancazione di tre canoni dovuti al Fondo pel culto; per L. 32,000 alla sistemazione di strade interne; per L. 10,000 alla costruzione del cimitero della frazione Villa Canale; infine per L. 22,000 all'ampliamento del cimitero di Agnone.

(Approvato).

Art. 4.

Eguale facoltà è concessa al comune di San Giovanni la Punta, nella provincia di Catania, per il pagamento delle delegazioni a favore della Cassa per le opere pubbliche di Sicilia, in estinzione del contraendo prestito di L. 20,000 da erogarsi parte per soddisfare il debito verso l'appaltatore dei lavori di ricostruzione del primo tronco stradale interno, in L. 3756, ed il rimanente (L. 16,244) nella spesa per lavori di sistemazione del secondo tronco da imprendersi sulla medesima strada interna.

(Approvato).

Art. 5.

Tali autorizzazioni, che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre per sopperire a spese normali di bilancio, in eccesso alla media del triennio 1884-1885-86, pei quali all'occorrenza dovranno chiedere uno speciale provvedimento legislativo.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re, durante la proroga del Parlamento, è autorizzato a concedere, udito il Consiglio di Stato, mercè decreto reale, da convertirsi in legge, la eccedenza della media

triennale della sovrimposta dei tributi diretti a quei comuni pei quali l'urgenza sia riconosciuta.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prego il relatore del progetto di legge: « Convenzione con la Navigazione generale italiana per un servizio postale tra Suez e Aden » a leggere la relazione.

Il senatore FINALI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Questo progetto di legge ben può dirsi urgente, giacchè trattasi di approvare una convenzione stipulata fin dal 3 novembre 1885 colla Società della navigazione generale italiana, pel servizio postale nel mar Rosso. Quel servizio ne è fatto dalla regia marina per mezzo di due piroscafi a quest'uopo noleggiati.

Il servizio deve essere settimanale; lo Stato dovrà corrispondere alla Società annue L. 480,000, a rate mensili posticipate; le tasse postali apparterranno allo Stato, quelle pel trasporto dei viaggiatori e merci alla Società; la durata del contratto va fino a tutto l'anno 1891.

Nei 25 articoli della convenzione sono stabilite le norme per questo servizio e determinati gli obblighi colla Società. A quegli articoli con una dichiarazione in data 26 maggio di quest'anno sono state apportate alcune modificazioni; intorno alle quali ci sembrano opportune alcune brevi osservazioni.

L'art. 1 della convenzione stabiliva l'obbligo della Società di navigazione ad eseguire settimanalmente un servizio postale e commerciale nel *mar Rosso* e nel *golfo di Aden* fra Suez e Aden, con scali a *Suakim*, *Massaua* ed *Assab*. Nella dichiarazione del rappresentante la Società, approvata dai tre ministri proponenti, è detto: « L'approdo a Suakim è soppresso ».

Si dice nella relazione fatta dal Ministero alla Camera dei deputati, che quell'approdo è soppresso allo scopo di rendere più diretto e sollecito il viaggio da Suez a Massaua. La Commissione della Camera esprimeva il concetto che quella soppressione debba lasciare impregiudicato l'avvenire; e che possa quell'approdo essere ripristinato, secondo la facoltà che il Governo ha dall'art. 3 della convenzione. E noi aderiamo

a questo concetto, parendoci che l'approdo a Suakim, per considerazioni che sovrastano a quelle di utilità commerciale, possa compensare la maggiore lunghezza del viaggio.

Ma a questo proposito dobbiamo osservare, che mentre colla soppressione dell'approdo di Suakim si abbreviava la percorrenza ad ogni viaggio, nulla veniva detratto al corrispettivo stabilito colla convenzione; la quale rendeva obbligatorio quell'approdo. L'art. 3 permette al Governo di aumentare gli approdi, mediante un compenso, in ragione della maggiore percorrenza, da liquidarsi proporzionalmente in base alla quota per lega risultante dalla sovvenzione delle L. 480,000; ma poichè in questa si comprendeva anche il servizio di approdo a Suakim, si può dire che la maggiore percorrenza causata dal ripristinamento di questo approdo verrà ad essere compensata due volte.

Se fosse possibile ottenere una dichiarazione, prima che questa legge fosse promulgata, la quale eccettuasse dai compensi pattuiti nell'articolo 3 il ripristinamento dell'approdo a Suakim, la Commissione permanente ne fa voto, al quale confida si associ il Senato. Non ne fa oggetto di speciale deliberazione, ma raccomanda la cosa al Governo, ed alla sua sollecitudine per l'interesse dello Stato.

Opportuna è la dichiarazione in ciò che riguarda l'art. 6 della convenzione. Questa, in caso di avarie, di pulitura ed altro di alcuno dei piroscafi (che debbono essere tre, della stazzatura minima di 500 tonnellate e della velocità normale di 10 nodi all'ora), permetteva rendere quindicinale il settimanale servizio. Anche in quei casi la Società si è obbligata colla suddetta dichiarazione a mantenere settimanale il servizio tra Suez, Massaua e Assab; con facoltà di renderlo contemporaneamente quindicinale soltanto tra Assab e Aden.

L'aggiunta all'art. 8 è di poco momento; e riguarda il posto a bordo e il vitto per un impiegato postale e un suo servente, quello gratuito, questo a metà prezzo.

Anche la dichiarazione riguardante l'art. 16, benchè non sia detto, deve essere un'aggiunta a quell'articolo della convenzione. Difatti l'articolo 16 riguarda il trasporto gratuito od a prezzo ridotto degli ispettori delle poste, dei membri del Parlamento, degli impiegati civili e militari, dei componenti le spedizioni scien-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1888

tifiche e degli allievi di Istituti nautici. Quell'articolo contiene altresì particolari disposizioni rispetto ai naufraghi, agli indigenti e ai condannati. Per la dichiarazione del 26 maggio il trasporto gratuito si estende al funzionario rivestito dell'autorità superiore a Massaua, a due funzionari civili capi di servizio e al primo interprete di Massaua.

Era calcolato che la sovvenzione corrispondesse a L. 10 per lega marina; la soppressione dell'approdo a Suakim la fa alquanto aumentare; ma resta tuttavia abbastanza lieve, quando si confronti colle sovvenzioni, che per altri servizi si corrispondono alla stessa Società generale di navigazione: anzi si può dire addirittura lieve, e tale che nessun'altra Società avrebbe potuto a simil patto assumere quel gravoso e lontano servizio.

La convenzione assicura un risparmio di tempo per le comunicazioni fra l'Italia e Massaua di 3 o 4 giorni; giacchè il viaggio di andata e di ritorno si farà in soli 10 giorni.

Oggi pel servizio postale del mar Rosso il Ministero della marina (come addimosta un allegato alla relazione della Camera dei deputati) sostiene una spesa annua di L. 545,760; colla convenzione si avrà pertanto un risparmio di L. 65,360.

Ma il risparmio sarà veramente nominale e illusorio, se quella somma non andrà in economia, e non verrà quindi diminuita dagli stanziamenti pel Ministero della marina; mentre le L. 480,000 andranno in aumento agli stanziamenti pel Ministero dei lavori pubblici.

Signori senatori! A Massaua è la nostra bandiera e sono i nostri soldati; a quella regione comincian ad essere attratti anche i nostri commerci. È un dovere imprescindibile garantire pronta e sicura comunicazione fra quella città e gli altri nostri stabilimenti del mar Rosso e la patria: unanimi vi proponiamo quindi l'approvazione del progetto di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Ministero dichiara al Senato che terrà conto delle raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione per-

manente di finanza ringrazia l'onor. presidente del Consiglio, la cui precisa dichiarazione è più che sufficiente.

PRESIDENTE. Si darà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 124).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa e si procede a quella degli articoli.

Se ne dà nuovamente lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

È approvata la qui unita convenzione, stipulata il 3 novembre 1885 per lo Stato dai ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e commercio, e delle finanze reggente il Ministero del Tesoro, con la Navigazione generale italiana, rappresentata dal comm. Giovanni Laganà in virtù di regolare mandato del Consiglio d'amministrazione della Società stessa, per un servizio settimanale fra Suez e Aden, con scali nei porti intermedi, convenzione modificata dalla dichiarazione qui annessa.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione, il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al capitolo del « Servizio postale e commerciale marittimo » per l'esercizio 1888-89 e successivi la maggiore spesa in ragione di lire quattrocentottantamila (L. 480,000) all'anno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora prego il relatore del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati e sott'olio » a voler leggere la relazione.

Il senatore FINALI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Il Governo del Re, facendo uso delle facoltà straordinarie dategli coll'articolo 2 della legge 10 febbraio 1888, n. 5190, a tutela della economia e dell'industria nazionale, elevava, con decreto del 12 aprile, da L. 10 a L. 30 per quintale, il dazio d'entrata sui pesci marinati e sott'olio, compreso il tonno; modificando, senza alterarne la sostanza, la locuzione delle corrispondenti voci *D* ed *E* del n. 306 della tariffa doganale, approvata colla legge del 14 luglio 1887, n. 4702.

Quel decreto è ora presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Infra tutti i pesci fu il *tonno* oggetto di lunghi studi, a fine di determinare qual dazio occorresse a proteggere l'industria nazionale, mettendola in grado di fronteggiare la concorrenza del Portogallo, della Spagna e della Tunisia, ove la pesca e la manifattura hanno minor costo: e la Commissione reale, della quale fecero già parte l'onor. ministro Saracco e i nostri colleghi Cannizzaro e Ghiglieri vicepresidenti del Senato, e fu presieduta dall'onor. ministro Bosselli, con una dotta e ben documentata relazione dell'8 febbraio di quest'anno, proponeva elevarsi il dazio a L. 17 50 per quintale. Per quanto riguarda il tonno, la nuova tariffa soddisfa dunque ampiamente alle esigenze dell'industria nazionale, dimostrate dalla predetta Commissione. Che se l'aumento del dazio, tanto superiore alla sua proposta, avesse per effetto di tener lontani i prodotti dell'industria esercitata all'estero, quasi esclusivamente da capitalisti ed operai italiani, confidiamo che il Governo ricorderà la savia massima della Commissione, e cioè « se il prodotto estero fosse totalmente bandito dai nostri mercati con un dazio proibitivo, naturalmente il prodotto italiano, non bastando da solo al consumo, aumenterebbe di prezzo fuor di misura, con danno di tutti i consumatori in generale, tra i quali sono comprese in alcune provincie le classi lavoratrici e meno agiate ».

Ben è vero che da alcun tempo in qua sembra che le tariffe doganali siano dominate da due soli criteri, cioè l'interesse fiscale e quello dei produttori; ma a noi è grato tuttavia confidare nella virtù persuasiva di più eque e liberali dottrine.

All'aumento del dazio sui pesci marinati e sott'olio però il trattato di commercio colla Spagna, approvato colla legge del 30 aprile di quest'anno, n. 5370, menoma assai il pratico effetto, per lo meno sino al febbraio 1892, che n'è la scadenza; e lo toglierebbe quasi del tutto, se si trattasse soltanto del tonno.

La nostra tariffa generale ha al n. 306, *Pesci*, le seguenti voci:

- a) Freschi d'ogni sorta (esenti);
- b) Secchi ed affumicati, al quint. L. 5;
- c) In salamoia, L. 6;
- d) Marinati e sott'olio, compreso il tonno, in scatole, L. 10;
- e) Conservati in altro modo, L. 10;

La tariffa *A* del trattato di commercio, quella cioè dei dazi d'entrata in Italia, comprende quattro di quelle cinque voci; e per parlare solamente delle due, che sono l'oggetto del regio decreto e del conseguente progetto di legge, pattuisce per le *sardine*, *acciughe* e *tonno marinato o conservato sott'olio in barili o scatole* il dazio di L. 10 ogni 100 chilogrammi.

Per le provenienze dalla Spagna e da altri Stati, che abbiano con noi trattato di commercio colla clausola consueta di partecipazione al trattamento della nazione più favorita, l'aumento del dazio non avrà effetto riguardo alle sardine, alle acciughe ed al tonno. Nella relazione ministeriale si osserva, che andranno tuttavia soggetti al nuovo dazio di L. 30, introdotto nella tariffa generale al luogo del dazio di L. 10 per quintale, i pesci non designati nel trattato spagnolo; ma tolte quelle tre specie di pesci marinati e sott'olio, la importazione di altre, seppure esiste, è così poca cosa, da non meritare un rimaneggiamento di tariffa.

L'inasprimento del dazio cadrà quasi per intero sui pesci marinati o sott'olio provenienti dai paesi coi quali non abbiamo trattati di commercio; e primo tra questi la Francia. Si vedrà coll'esperienza l'effetto del nuovo dazio sulla quantità delle importazioni, sui proventi doganali e sui prezzi. È soltanto per queste provenienze, che il voto della Commissione di inchiesta, istituita per il tonno, avrà quella più larga soddisfazione, che al Governo è parsa opportuna.

Premesse queste brevi osservazioni, abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione del progetto

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1888

di legge, che ratifica il regio decreto del 12 aprile 1888.

PRESIDENTE. Prego uno dei senatori segretari a voler leggere il disegno di legge e l'annesso allegato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto 12 aprile 1888, n. 5331 (serie 3^a), che modifica la tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati e sott'olio, compreso il tonno.

ALLEGATO.

U M B E R T O I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Visto l'art. 2 della legge del 10 febbraio 1888, n. 5190 (serie 3^a);

Sulla proposta dei ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° maggio 1888 ai dazi iscritti nella tariffa generale per le dogane alla voce 306 D) ed E) sono sostituiti i seguenti:

D) Pesci marinati o sott'olio, compreso il tonno, in scatole, L. 30 per quintale;

E) Pesci marinati sott'olio, compreso il tonno, conservati in altro modo, L. 30 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 12 aprile 1888.

U M B E R T O

A. MAGLIANI
B. GRIMALDI.

V. — *Il guardasigilli*
ZANARDELLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto: « Estensione della in-sequestrabilità agli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo per il culto, dagli Economati, dai comuni, dalle provincie e da altri enti » (N. 122).

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione del disegno di legge: « Estensione della in-sequestrabilità agli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo per il culto, dagli Economati, dai comuni, dalle provincie e da altri enti ».

Prego uno dei senatori segretari a voler dar lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI ne dà lettura. (V. stampato N. 122).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme circa la in-sequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico, non possono nè cederse, nè essere sequestrati, oltre il quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto, dagli Economati generali, dai comuni, dalle provincie, dalle Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti

di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo primo.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. In questo momento io non prenderei la parola se dovessi intrattenere il Senato per più di pochi minuti.

La vita è fuori di commercio. Le leggi speciali 27 giugno 1850, 20 giugno 1851 e 14 aprile 1864 le quali stabiliscono che gli stipendi e le pensioni dei funzionari civili e militari non possono sequestrarsi se non per debiti verso lo Stato, o per causa di alimenti, e sempre limitatamente, la legge che sancisce l'insequestrabilità degli stipendi dei maestri, ed il progetto di legge che ora discutiamo si ispirano a quegli stessi principî cui è informato il Codice di procedura civile, che sottrae ai pignoramenti ed ai sequestri tutto ciò che serve all'esistenza del debitore e della sua famiglia.

Lo stipendio rappresenta in moneta il bisogno dell'impiegato e della sua famiglia; ed è principio generale che a nessuno può essere tolto quello che è strettamente necessario.

Io fo plauso a questi principî già così energicamente espressi dall'onor. presidente del Consiglio dei ministri, principî che consigliarono nella Germania anche l'insequestrabilità delle mercedi degli operai.

Ma in omaggio appunto a questo principio, ed alla logica, io mi permetto di chiedere uno schiarimento all'onor. ministro ed all'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

Gl'impiegati, anche quelli delle Amministrazioni di cui è parola nell'art. 1, possono essere collocati in disponibilità o in aspettativa, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di ruoli organici, o per causa di infermità.

All'impiegato che è posto in disponibilità o in aspettativa è concesso un assegno o della metà, o del terzo, o anche solo del quarto secondo i casi.

Ora, o signori, l'impiegato forma anche esso il suo bilancio di famiglia in base al suo stipendio. Egli contrae impegni o per la pigione o per l'istruzione dei figli o per altre spese calcolando di poter percepire l'intero suo sti-

pendio. Se per cause indipendenti da lui l'impiegato è collocato in disponibilità, se per dura necessità, per causa di malattia, o gravi altri motivi è obbligato a chiedere di essere posto in aspettativa, pare a me che non potendo neanche più far fronte a'suoi impegni, se è vero che la vita è fuori di commercio, se è principio generale che a nessuno può esser tolto quello che è strettamente necessario, il suo stipendio, ridotto ad una metà, ad un terzo, o ad un quarto, non dovrebbe almeno più essere soggetto a nessun sequestro, e conseguente diminuzione.

Quindi, sebbene lo spirito della legge logicamente conduca all'accennata conseguenza, tuttavia se non vi ostasse l'urgenza della sua promulgazione, rispondente ad una necessità di ordine pubblico, io mi sarei permesso di aggiungere un comma all'art. 1 che dicesse: « Durante l'aspettativa o la disponibilità dell'impiegato; il suo assegno non può essere soggetto ad alcun sequestro ». Siccome però nell'art. 1 è promessa una legge che uniformemente provvederà all'insequestrabilità degli stipendi ed assegni, io spero, che se pure l'onor. ministro risponderà che anche l'assegno dell'impiegato in aspettativa o disponibilità può esser colpito dal sequestro, vorrà tener conto della sovrapposta osservazione e rinunciando quindi a fare proposta, mi limito a pregare l'onor. presidente del Consiglio e l'onor. relatore di rispondere: se quando l'impiegato ha ceduto il quinto del suo stipendio, o quando all'impiegato fu sequestrato il quinto del suo stipendio, qualora esso venga ad esser posto in disponibilità od in aspettativa, continui il sequestro ad avere effetto; e se in caso affermativo, lo abbia per l'ammontare del quinto dell'intero stipendio, oppure se debba essere limitato il sequestro al quinto dell'assegno che realmente riceve.

A me parrebbe veramente enorme che un impiegato il quale non avesse più che l'assegno, per esempio, del terzo o del quarto del suo stipendio dovesse ancora essere assoggettato al sequestro del quinto dell'intero stipendio.

Una dichiarazione del ministro e del relatore potrà evitare liti e perfino la possibilità di liti, che sarebbero gravosissime per l'impiegato ridotto nella strettezza, anche quando riesca vittorioso.

Del resto, le leggi è sempre bene che siano chiare e precise, e tali addiventano anche per le dichiarazioni che possono esser fatte dal ministro proponente e dal relatore della Commissione a cui ne fu demandato lo studio.

Un altro breve schiarimento ed ho finito.

Questa legge comprende essa pure gli impiegati straordinari e gli impiegati provvisori?

Mi sembra che le stesse ragioni che militano per gli impiegati in pianta militino anche per questi impiegati straordinari che prestano temporaneamente il loro servizio allo Stato od alle Amministrazioni pubbliche.

Questi sono gli schiarimenti che attenderei dalla compiacenza dell'onor. ministro e dell'onorevole relatore.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincerò coll'ultima domanda.

In questo articolo si comprendono tutti gli impiegati in ruolo e gli straordinari.

La questione fu discussa prima dalla Giunta parlamentare e poi agitata alla Camera.

L'articolo, come nacque, era così: « Agli impiegati in ruolo non potrà essere sequestrato, ecc. ».

La Giunta parlamentare della Camera tolse la frase *in ruolo*, appunto per comprendervi tutti gl'impiegati.

Questa dizione fu conservata nell'articolo nuovo, combinato dalla Giunta col Ministero. Siccome saprà il senatore Riberi, la legge fu interamente mutata, in conseguenza di un lungo dibattito sorto alla Camera dei deputati.

Allora si concordò tra il Ministero e la Commissione questa nuova dizione, appunto per salvar tutti gl'interessi, riserbando ad altro tempo una legge completiva per tutti gli impiegati.

Quindi su questo punto non ho altro da dire.

In quanto poi agli assegni di aspettativa e di disponibilità, fino ad oggi si è ritenuto che non siano sequestrabili; ma la nuova legge li ha colpiti. E li ha colpiti appunto in conseguenza dell'art. 3 che il Ministero dovette accettare.

Quando si applicò la legge del 1864 sorse il dubbio se mai la legge era *ipso facto* operativa,

e se pel fatto della pubblicazione tutti i sequestri anteriori restavano nulli.

La Corte di cassazione di Torino in questo più volte ebbe a pronunziarsi; e fu ritenuto che la legge era operativa sin dal giorno della sua pubblicazione.

Alla Camera parve strano che si potesse, mercè la retroattività, colpire i diritti acquisiti dai creditori.

E allora si venne ad una transazione, e si scrisse l'art. 3, in questo senso, che cioè i sequestri e le cessioni anteriori alla legge non potevano essere vevoli se non sul quinto. Con questa disposizione generale, capisce l'onorevole Riberi, si credette provvedere a tutto, e non si fece distinzione per nessuno.

Del resto, la frase generica, posta nell'articolo primo, che cioè gli stipendi, assegni e pensioni non possono essere nè ceduti, nè sequestrati, scioglie ogni quistione.

È dura la legge, se vuoi, ma era anche più dura l'offesa ai diritti acquisiti dai cessionari, come dagli altri creditori, i quali avevano assicurato cotesti diritti per mezzo dei sequestri.

Si volle quindi temperare il rigore della retroattività, limitando la sequestrabilità al quinto.

In questo modo si è salvato il principio giuridico che le leggi non sono operative se non per l'avvenire, ed in conseguenza si è rispettato il diritto acquisito dai creditori, i quali avranno il beneficio, se non di essere pagati in una volta, di poterlo essere negli anni successivi.

La legge, come è redatta, io credo che meriti di essere approvata. Non si ferisce alcuna ragione di giustizia per quanto riguarda i principi generali di diritto.

Lo stesso onorevole senatore Riberi ha accettato il concetto che informa la legge, la quale aveva per mira, non solo il servizio pubblico, imperocchè un impiegato al quale si sequestrasse lo stipendio non avrebbe la possibilità di vivere, e si metterebbe in condizioni tali da non poter servire come dovrebbe.

Al tempo stesso si toglie al Governo il pericolo di liti e di sequestri, i quali certo non sono una cosa comoda.

Dopo ciò, sono sicuro che il Senato vorrà senz'altro approvare il disegno di legge, come fu votato dalla Camera dei deputati.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. In nome dell'Ufficio centrale io aderisco completamente alle dichiarazioni fatte dall'onor. presidente del Consiglio, e ne prendo atto.

Se non che a me è parso che il collega Riberi abbia fatto una ulteriore domanda, alla quale io credo che si possa dare facile risposta.

Egli ha detto: chi ha ottenuto il sequestro sul quinto dello stipendio a carico di un impiegato, se questo viene posto in aspettativa con un assegno minore, conserva il diritto a quella somma che gli era stata assegnata in proporzioni dello stipendio, ovvero dell'...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si riduce ad un quinto.

Senatore COSTA, *relatore*... assegno di disponibilità?

Evidentemente la parte dello stipendio o dell'assegno sottoposta al sequestro essendo proporzionale deve modificarsi nella sua entità in proporzione dello stipendio o dell'assegno effettivamente goduto.

Quindi chi ha ottenuto il sequestro su di un quinto dello stipendio di chi abbia diecimila lire, e questo sia poscia aumentato a dodici, potrà profittare di tale aumento. Se lo stipendio venga invece per una qualsiasi ragione legale diminuito, o trasformato in un assegno inferiore, fino alla metà od al terzo dovrà, per necessaria analogia a ciò che è disposto nell'articolo 3, essere ridotto, *ope legis*, alla metà od al terzo l'oggetto legale del suo sequestro.

Questo è il senso della legge, nè parmi che possa dar luogo a qualsiasi dubbio; e se è tale, penso che il nostro collega Riberi ne sarà soddisfatto.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Ringrazio l'onor. ministro ed il relatore delle spiegazioni date; per taluno potevano forse esser superflue, ma io desideravo averle per evitare ogni possibilità di liti gravosissime.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare pongo ai voti l'art. 1.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo, se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato con l'Amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge, che colpiscono l'intero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti, restano di diritto limitate al quinto od al terzo, secondo la causale del debito.

(Approvato).

La legge fra poco sarà votata a scrutinio segreto.

Risultato della votazione di ballottaggio.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione di ballottaggio avvenuta fra i senatori Bargoni, Verga Carlo, Rossi Giuseppe e Pecile per il compimento dei membri della Commissione che deve esaminare il disegno di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale ».

Senatori votanti 78 — Maggioranza 39.

Furono eletti i signori senatori: Verga Carlo con voti 42; Rossi Giuseppe con voti 46.

La detta Commissione rimane adunque composta dei senatori: Piroli, Ferraris, Finali, Cencelli, Majorana-Calatabiano, Cambray-Digny, Errante, Rossi Giuseppe e Verga Carlo.

Mozione del senatore Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Persuaso di rendermi interprete del sentimento unanime del Senato, prima che ne sia dichiarata la proroga, propongo un voto di plauso e riconoscenza all'onor. Tabarini; il quale con tanta solerzia e con tanto

senno ha diretto i nostri lavori fin dal principio dell'anno. (*Benissimo!*)

In pari tempo propongo al Senato, che già si accuorò tanto per la sua infermità, di esprimere le nostre più vive felicitazioni al nostro presidente Farini, per le buone notizie che pervennero della sua salute; ed esprimere insieme il voto, anzi la fiducia che, pienamente ristabilito, possa ripigliare il suo seggio fra noi alla ripresa dei nostri lavori. (*Bene! Applausi*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa di tutto cuore alle dichiarazioni fatte dal senatore Finali.

Noi pure riconosciamo nell'onor. Tabarrini l'energia, l'imparzialità, l'abilità necessarie nelle funzioni da lui esercitate di presidente di questo illustre Consesso.

Il Governo poi è lietissimo delle notizie dateci sulla salute del senatore Farini, nostro primo presidente. Anche noi desideriamo che egli possa tosto ristabilirsi, e che alla ripresa dei lavori possiamo vederlo qui in Senato.

Domenico Farini, non solo è uno dei patrioti insigni per avere combattuto per la causa della libertà e della patria, ma ci ricorda un nome caro a tutti, quello del di lui padre Carlo Luigi Farini.

Carlo Luigi Farini è una delle glorie nazionali. (*Bene!*)

Tutti sanno quanto egli operò nella sua gioventù, e dopo il 1848 per la causa nazionale.

A lui si deve in gran parte, anzi a lui specialmente, se l'Emilia si unì al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele. A lui che non dimenticò, quando era dittatore dell'Emilia, le provincie che erano sotto i tiranni.

Questi ricordi e questi auguri sono così cari agli animi italiani, che sono sicuro non sarà riuscito inopportuno al Senato che io li abbia rammentati. (*Benissimo, bravo!*)

PRESIDENTE. Io non ho che parole di ringraziamento per il senatore Finali, per il Senato e per il signor presidente del Consiglio, per la benevolenza che hanno dimostrata verso di me, e mi unisco di tutto cuore ai voti che facciamo tutti perchè il nostro presidente Farini possa al riaprirsi delle nostre tornate riprendere il seggio

che ha tenuto con tanto splendore (*Bene, bravo*). Io non ho fatto altro che mettere la mia miglior buona volontà nel disimpegno del mio dovere.

Votazione a scrutinio segreto
di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione degli ultimi quattro progetti di legge approvati.

Prego il senatore segretario Corsi L. a fare l'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

1. Modificazione alla tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati:

Votanti	74
Favorevoli	64
Contrari	10

(Il Senato approva).

2. Convenzione con la Navigazione generale italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez e Aden:

Votanti	74
Favorevoli	63
Contrari	11

(Il Senato approva).

3. Autorizzazione a vari comuni ad eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrapposta ai tributi diretti:

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1888

Votanti	74
Favorevoli	62
Contrari	12

(Il Senato approva).

4. Estensione della inalienabilità agli stipendi, assegni o pensioni dovuti dal Fondo per il culto, dagli Economi, dai comuni e dalle provincie e da altri enti:

Votanti	73
Favorevoli	56
Contrari	17

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 e 50).

